



Manuale delle Procedure dei Controlli in loco, artt. 49,50,51,53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Calabria
Misura 8

SOMMARIO

1. Normativa e atti regolamentari di riferimento	3
2. Definizioni e principi guida delle attività di controllo.....	5
3. Indicazioni di natura generale per l'applicazione delle disposizioni regolamentari ai controlli in loco....	7
4. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi degli interventi finanziati con i fondi FEASR	9
5. Le attività di controllo da effettuare e registrare sull'applicativo ARCEA	11
5.1. Anagrafica dell'operazione finanziata	14
5.2. I controlli sulle condizioni di ammissibilità.....	17
6.2.1. Esame di dettaglio dei controlli sulle condizioni di ammissibilità: Intervento 8.1.1	18
6.2.2. Esame di dettaglio dei controlli sulle condizioni di ammissibilità: Intervento 8.3.1	21
6.2.3. Esame di dettaglio dei controlli sulle condizioni di ammissibilità: Intervento 8.4.1	25
6.2.4. Esame di dettaglio dei controlli sulle condizioni di ammissibilità: Intervento 8.5.1	29
6.2.5. Esame di dettaglio dei controlli sulle condizioni di ammissibilità: Intervento 8.6.1	33
5.3. I controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda di sostegno	38
6.3.1. Esame di dettaglio dei controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda: Intervento 8.1.1	39
6.3.2. Esame di dettaglio dei controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda: Intervento 8.3.1	41
6.3.3. Esame di dettaglio dei controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda: Intervento 8.4.1	43
6.3.4. Esame di dettaglio dei controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda: Intervento 8.5.1	45
6.3.5. Esame di dettaglio dei controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda: Intervento 8.6.1	47
5.4. I controlli sulle dichiarazioni e gli impegni assunti con la presentazione della domanda (criteri di valutazione)	50
5.4.1. Esame di dettaglio dei controlli sulle dichiarazioni e gli impegni assunti con la presentazione della domanda (criteri di valutazione): Intervento 8.1.1.....	51
5.4.2. Esame di dettaglio dei controlli sulle dichiarazioni e gli impegni assunti con la presentazione della domanda (criteri di valutazione): Intervento 8.3.1.....	53
5.4.3. Esame di dettaglio dei controlli sulle dichiarazioni e gli impegni assunti con la presentazione della domanda (criteri di valutazione): Intervento 8.4.1.....	55
5.4.4. Esame di dettaglio dei controlli sulle dichiarazioni e gli impegni assunti con la presentazione della domanda (criteri di valutazione): Intervento 8.5.1.....	57
5.4.5. Esame di dettaglio dei controlli sulle dichiarazioni e gli impegni assunti con la presentazione della domanda (criteri di valutazione): Intervento 8.6.1.....	59
5.5. I controlli sulle spese ammesse a finanziamento e sul contributo concesso	61

5.6.	I controlli sull'accettazione del sostegno concesso.....	63
5.7.	I controlli sulle varianti di progetto in corso d'opera.....	64
5.8.	I controlli sulle proroghe di progetto	65
5.9.	I controlli sulle domande di pagamento.....	66
5.9.1.	I controlli sulla domanda di pagamento a titolo di anticipazione	66
5.9.2.	I controlli sulla domanda di pagamento a titolo di Stato Avanzamento Lavori (SAL)	67
5.9.3.	I controlli sulla domanda di pagamento a titolo di stato finale (Collaudo).....	71
5.10.	Le visite sul luogo dell'operazione finanziata.....	74
5.11.	La valutazione finale dei controlli e la Relazione di controllo in loco.....	76

1. Normativa e atti regolamentari di riferimento

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.

DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020. Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

CODICE DEGLI APPALTI. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti).

Il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, prot. Nr. 2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29.03.2017, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Il Decreto Dirigente Generale reggente del Dipartimento N. 8 Agricoltura e risorse agroalimentari, assunto il 19.06.2017, prot. 487– Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 6696 del 23.06.2017 - pubblicato sul BURC n. 66 del 11/07/2017, recante “PSR Calabria 2014-2020. Attuazione degli impegni per il rispetto delle condizionalità ex ante di cui al Cap. 6 del PSR Calabria (art. 19 ed allegato XI del Regolamento (UE) 1306/2013. (Check list in tema di appalti pubblici, disabilità ed accessibilità)

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 8314 *final* del 20 novembre 2015 e successive modifiche e aggiornamenti adottati dalla UE.

DIPARTIMENTO N. 8 “AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI” della Regione Calabria. DECRETO DEL DIRIGENTE (assunto il 22/02/2017 prot. N° 51). “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n° 1902 del 27.02.2017 recante PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 - Domande di adesione alla Misura 08 – Intervento 8.1.1. Intervento 8.3.1. – Intervento 8.4.1. – Intervento 8.5.1 – Intervento 8.6.1.-Annualità 2017.

DIPARTIMENTO N. 8 “AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI” della Regione Calabria. DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE (assunto il 20/07/2017), recante PSR Calabria 2014-2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Precisazioni alle Disposizioni attuative di cui al DDG m. 1902 del 23/02/2017 e presa d'atto delle FAQ relative a tutti gli interventi.

2. Definizioni e principi guida delle attività di controllo

Quadro 1 (Principi generali delle attività di controllo)

Regolamento (UE) 809/2014 – Titolo III “CONTROLLI” – CAPO I “Disposizioni comuni”

Art. 24 Principi generali

1. I controlli amministrativi e i controlli in loco di cui al presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità/degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;

c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

2. Gli Stati membri assicurano che il rispetto di tutte le condizioni applicabili stabilite dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale pertinente e nei documenti contenenti disposizioni di attuazione o nel programma di sviluppo rurale possa essere controllato in base a una serie di indicatori verificabili che essi sono tenuti a definire.

3. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari, o enti simili. La valutazione individua, inoltre, le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

4. L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini (aeree o satellitari) non fornisca risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, per quanto riguarda l'ammissibilità o le dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.

5. Il presente CAPO si applica a tutti i controlli effettuati in conformità del presente regolamento e fatte salve le norme specifiche di cui ai titoli IV (*Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali*) e V (*Sistema di controllo e sanzioni amministrative in materia di condizionalità*) .

Il paragrafo 3 non si applica al titolo V.

Quadro 2 (Previsioni regolamentari che devono essere applicate)

Regolamento (UE) 809/2014 – Titolo IV “MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE ED AGLI ANIMALI”

CAPO II (Controlli)

Sezione 2 (Disposizioni relative ai controlli)

Art. 49 “Controlli in loco”

1. Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del saldo per una data operazione.
2. Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.

Art. 51 “Contenuti dei controlli in loco”

1. I controlli in loco verificano che l’operazione sia stata effettuata in conformità delle norme applicabili e coprono **tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno** che è possibile controllare al momento della visita. **Essi garantiscono che l’operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.**

2. I controlli in loco verificano l’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi.

Ciò comprende **una verifica dell’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo**, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, sull’esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

3. I controlli in loco verificano che la **destinazione o la prevista destinazione dell’operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno** e per la quale il sostegno è stato concesso.
4. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate o giustificate dalla autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l’operazione è stata realizzata, o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell’operazione.

Art. 53 “Relazione di controllo”

1. Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è **oggetto di una relazione di controllo**, che consente di **riesaminare i particolari delle verifiche effettuate**. Tale relazione indica segnatamente:

- a) le misure e le domande di aiuto o di pagamento oggetto del controllo;
- b) le persone presenti;
- c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
- d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
- e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

2. Il paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, ai controlli ex-post.

3. Indicazioni di natura generale per l'applicazione delle disposizioni regolamentari ai controlli in loco

I contenuti dei controlli in loco, per come definiti con estrema chiarezza dall'articolo 51 del Regolamento delegato (UE) 809/2014, devono ripercorrere l'intero procedimento amministrativo, ossia l'intero ciclo di vita, di ogni singola operazione sovvenzionata.

Questo significa che nell'esecuzione del controllo in loco devono essere ripercorse tutte le fasi che hanno caratterizzato il processo amministrativo ed esecutivo dell'operazione, per verificarne la correttezza e l'aderenza alle disposizioni regolamentari.

L'iter amministrativo di un'operazione sovvenzionata può essere schematicamente ricondotto alle seguenti fasi:

- presentazione della domanda di sostegno;
- accettazione del sostegno;
- presentazione della domanda di pagamento (anticipazione);
- presentazione della domanda di pagamento (stato di avanzamento);
- eventuale richiesta proroga dei tempi di esecuzione dell'operazione;
- eventuale richiesta di variante del programma di investimenti originario presentato;
- chiusura del programma e presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Si riprende testualmente il passaggio dell'articolo 51 in cui, tra le altre cose, viene disposto che i controlli in loco **“garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR”**.

Esaminando più nel dettaglio l'articolo 51 del Reg. (UE) 809/2014, si comprende quali siano i contenuti del controllo in loco, ossia **cosa occorre controllare** nell'ambito di un controllo in loco:

- tutti i criteri di ammissibilità della domanda di aiuto;
- tutti gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno, che è possibile controllare al momento della visita;
- i controlli in loco verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi; questo comporta che nella fase del controllo in loco, tutte le condizioni/informazioni dichiarate dal beneficiario in qualsiasi momento della vita amministrativa dell'operazione sovvenzionata devono essere oggettivamente verificate;
- i controlli comprendono una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, presentati a corredo delle domande di pagamento dal beneficiario; questo comporta che nella fase del controllo in loco deve essere verificata la presenza e la corrispondenza dei documenti originali, delle copie esibite;
- se necessario, le verifiche comprendono anche un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento, da eseguirsi sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenute da terzi;
- i controlli verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione, corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso; questo significa costruire un quadro sintetico ma chiaro ed esaustivo dell'operazione descritta in domanda, e costruire un altrettanto quadro sintetico ma chiaro ed esaustivo delle eventuali “varianti in corso d'opera” autorizzate o comunicate (a seconda della tipologia di variante) al fine di poter valutare la coerenza dell'operazione effettivamente eseguita ed oggetto della specifica domanda di pagamento.

I controlli in loco, tranne in circostanze debitamente registrate o giustificate, includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata.

Ciascun controllo in loco è oggetto di una **relazione di controllo**, che deve poter consentire di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Ragione per cui la relazione di controllo in loco **deve** indicare:

- a) le misure e le domande di aiuto o di pagamento oggetto del controllo;
- b) le persone presenti;
- c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
- d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
- e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

Ciò implica che la relazione di controllo **deve essere puntualmente ed esaustivamente compilata**. Per l'esecuzione delle attività di controllo in loco e redazione della relazione di controllo ARCEA, ha predisposto un apposito applicativo informatico di supporto, il cui corretto utilizzo e funzionalità è descritto nel presente Manuale.

L'ispettore che esegue i controlli (controllore), in qualsiasi momento, può richiedere ed acquisire documentazione integrativa ed esplicativa sia presso il beneficiario che presso terzi, inerente le specifiche attività di controllo da effettuare, al fine di consentire la chiarezza e la completezza degli esiti del controllo.

Il beneficiario del sostegno è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente apporvi le proprie osservazioni.

Qualora venga utilizzata una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, occorre prevedere la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario, oppure la relazione di controllo è inviata, senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla ed apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

ALLERT E STRUMENTI DI CONTROLLO !!

Tutte le autocertificazioni, per quanto possibile devono essere controllate e riscontrate con documenti presenti in azienda o da fonti terze.

Tutti gli elaborati, le relazioni, le dichiarazioni, devono essere sottoscritti e datati.

In fase di presa in carico dell'operazione da controllare, mediante l'applicativo ARCEA, può essere acquisita agli atti documentazione integrativa utile al controllo delle dichiarazioni rilasciate da parte dell'impresa o da terzi.

Gli elaborati prodotti dal beneficiario o, per esso, da terzi, devono essere sempre chiari e riportare le informazioni essenziali per una loro corretta comprensione e valutazione.

Sulle fatture originali il beneficiario appone la dicitura indicata nei bandi emessi ed appone anche il numero della domanda di pagamento in cui la spesa è stata rendicontata, nell'ambito della visita al luogo in cui l'operazione è realizzata il controllore appone un proprio timbro di annullamento che indica l'avvenuta esecuzione del controllo in loco ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 809/2014.

Le fatture originali vengono controllate mediante visita in loco o controllo in loco e devono rimanere sempre in possesso dell'Azienda. Nel fascicolo dell'Amministrazione pubblica, rimane copia della fattura, fatta a seguito dell'apposizione delle diciture/timbri di annullamento.

Deve essere acquisito, in formato elettronico .xls, l'elenco delle spese sostenute e rendicontate alla data del controllo in loco, ripartite per domanda di pagamento di riferimento, con indicazione, almeno, dei seguenti dati: fornitore, descrizione dell'oggetto di spesa, categoria di spesa SIAN, imponibile totale, imponibile ammissibile/rendicontato, IVA, modalità di pagamento, data valuta di pagamento. Per i beneficiari in contabilità ordinaria, occorre prevedere ulteriori campi di informazione, quali: nr.

registrazione della fattura e del/dei pagamenti della stessa sul libro giornale, riferimenti di registrazione dei beni oggetto della fattura sul libro cespiti.

Tale elenco sarà la base di lavoro per registrare, per ciascun titolo di spesa oggetto di verifica, l'esito del controllo e verrà caricato nell'applicativo ARCEA.

4. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi degli interventi finanziati con i fondi FEASR

Ogni intervento finanziato mediante le risorse pubbliche del PSR, oltre che essere eseguito conformemente al programma approvato, ovvero oggetto di successiva variante in corso d'opera, e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti, deve, allo stesso tempo, raggiungere gli obiettivi della Misura nell'ambito della quale viene finanziata e del progetto approvato.

L'intervento eseguito deve cioè raggiungere le finalità per le quali è stato programmato e, per questo motivo, occorre verificare in corso d'opera ed a collaudo finale (valutando con attenzione le eventuali varianti in corso d'opera) se lo stesso ha raggiunto o è in grado di raggiungere gli obiettivi ad esso assegnati.

Occorre sempre tenere in considerazione che ogni intervento **completato**, anche qualora dovesse essere realizzato parzialmente o con varianti in corso d'opera, deve essere **organico e funzionale**, ossia deve essere in grado di garantire il corretto funzionamento e la destinazione d'uso del programma di investimenti approvato.

Tale valutazione consente di verificare la qualità della spesa !!

Di seguito, per quanto attiene specificatamente alla Misura 8 del PSR Calabria 2014-2020, si da conto degli obiettivi delle singole submisure e delle tipologie di operazioni a ciascuna di esse correlate, nell'ambito delle quali ricadono gli interventi attivabili da parte dei beneficiari e per ciascuna di esse si riporta le sue finalità.

Sub Misura 8.1 – Sostegno alla forestazione/all'imboschimento:

Tipologia di operazione 8.1.1 Sostegno alla forestazione e all'imboschimento

Finalità: sviluppare le aree forestali secondo i più avanzati e moderni criteri di sostenibilità ambientale e resilienza ai cambiamenti climatici, attraverso interventi di imboschimento permanente, temporaneo – a ciclo medio/lungo -, temporaneo – a ciclo breve, di terreni non agricoli. Per gli imboschimenti dei terreni vengono sostenute finalità principalmente climatico – ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali che non escludono interventi di gestione, utilizzazione e reimpianto a fini anche produttivi, utilizzando specie forestali arboree e/o arbustive autoctone.

Submisura 8.3 – Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali:

Tipologia di operazione 8.3.1: Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali

Finalità: contribuire a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità attraverso interventi, una tantum, finalizzati alla prevenzione da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (rischi abiotici e biotici).

Submisura 8.4 – Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Tipologia di operazione 8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Finalità: ricostruzione del potenziale forestale danneggiato da incendi o altre calamità naturali, tra cui le avversità metereologiche, fitopatologiche e parassitarie, nonché eventi catastrofici ed eventi climatici con il fine di ricostruirne la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni cui erano destinate, principalmente protezione del suolo dall'erosione, protezione della qualità delle risorse idriche, fissazione e stoccaggio di CO₂, nonché garantire la pubblica utilità.

Submisura 8.5 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Tipologia di operazione 8.5.1 – Sostegno ad investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Finalità: perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, e volti all'offerta di servizi ecosistemici all'interno delle aree protette e recidenti nella Rete Natura 2000.

Submisura 8.6 – Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali

Tipologia di operazione 8.6.1 – Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Finalità: finalità prevalentemente economiche di impresa attraverso l'incremento del potenziale economico forestale, la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della sicurezza delle operazioni "in bosco", l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali regionali.

5. Le attività di controllo da effettuare e registrare sull'applicativo ARCEA

Le attività di controllo in loco vengono disposte su domande di pagamento che, pertanto, possono riferirsi a domande di pagamento di anticipazioni, di stati di avanzamento lavori, di chiusura e saldo finale di un'operazione finanziata dal PSR.

L'applicativo ARCEA consente, pertanto, di eseguire e registrare gli esiti sui controlli che devono essere condotti sull'intero ciclo di vita amministrativo ed attuativo dell'operazione selezionata per il controllo in loco alla data di esecuzione dei controlli.

Le sezioni dell'applicativo consentono di guidare ed uniformare le attività di controllo in loco e di registrare gli esiti dei controlli stessi.

L'applicativo dei controlli, il cui utilizzo viene descritto nei paragrafi seguenti, si sviluppa in **3 blocchi**, ciascuno dei quali si articola in più sezioni, che il controllore deve seguire per effettuare i controlli e compilare con le informazioni in esse richieste.

Di seguito è riportato lo schema in cui si articola l'applicativo.

1° BLOCCO (domanda di sostegno), articolato nelle seguenti sezioni:

- I. Anagrafica dell'operazione
- II. Controlli sulle condizioni di ammissibilità
- III. Controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda di sostegno
- IV. Controlli sull'accettazione del finanziamento
- V. Controlli sulle varianti di progetto
- VI. Controlli sulle proroghe di progetto

2° BLOCCO (domanda di pagamento), articolato nelle seguenti sezioni:

- VII. Controlli sulla domanda di pagamento a titolo di anticipazione
- VIII. Controlli sulla domanda di pagamento a titolo di SAL intermedio o finale

3° BLOCCO (esiti verbali)

- IX. Visite sul luogo dell'operazione eseguita o presso il promotore dell'operazione

Ciascuna sezione, ad eccezione della sezione "Anagrafica" si chiudono con una validazione dei controlli nella quale si rilascia la valutazione di "conformità" o "non conformità" dell'esito dei controlli. Nel caso di non conformità il controllore registra la/le non conformità accertate e le conseguenze che la/le conformità determinano sull'operazione finanziata.

Un quarto blocco, di controlli, che **non è a carico dell'ispettore che esegue i controlli**, ma viene eseguito da un soggetto terzo, è riservato:

- alla verifica di qualità (completezza dei controlli e delle registrazioni);
- alla revisione delle attività di controllo.

Le singole sezioni dell'applicativo possono essere stampate singolarmente, oppure può essere stampata l'intera relazione di controllo in loco.

Le attività di controllo inerenti le singole sezioni del sistema, una volta avviate, possono essere sospese temporaneamente, nel caso il controllore debba richiedere ulteriori documentazioni e/o chiarimenti direttamente al beneficiario o a soggetti terzi che detengono tali informazioni, oppure nel caso il controllore debba eseguire attività di controllo durante la visita sul luogo dell'operazione o presso il soggetto che ha eseguito un'operazione di natura immateriale.

In ogni caso, la Relazione finale di controllo in loco, ove non opportunamente compilata in ogni suo campo essenziale, non verrà stampata dal sistema.

Dal punto di vista puramente operativo, il controllore, con l'accesso all'applicativo si trova di fronte ad una schermata dalla quale, utilizzando il menu collocato nella sinistra, può accedere alle seguenti sezioni:

- Anagrafiche (nella quale si alimenta un data base di tutti i soggetti che a vario titolo (beneficiari, tecnici progettisti, fornitori) prendono parte ad un'operazione finanziata). La sezione anagrafiche è distinta in tre blocchi: **anagrafica delle persone fisiche** (legale rappresentante di un beneficiario, tecnico progettista, legale rappresentante di un'azienda fornitrice di lavori, beni, servizi, legale rappresentante di un ente pubblico); **anagrafica degli operatori** (beneficiario diverso da ditta individuale, azienda fornitrice di beni, lavori, servizi, diversa da una ditta individuale); **anagrafica enti locali**.
- Bandi Graduatorie (di consultazione)
- **Controlli** (mediante la quale si eseguono e si registrano gli esiti del controllo in loco assegnato)
- Manualistica (di consultazione)

STEP 1 - I controlli, pertanto, si eseguono mediante l'accesso alla sezione "**Controlli**", dalla quale si entra in due sotto-sezioni (sempre dal menu a sinistra della schermata):

- Home page controlli (attraverso la quale il controllore accede alle procedure di controllo in loco assegnategli ed avvia il controllo in loco);
- Scheda di controllo (attraverso la quale il controllore accede alle varie sezioni, esegue e registra gli esiti dei controlli eseguiti)

STEP 2 – Con l'accesso alla sezione "**Scheda di controllo**", il controllore ha a disposizione un menu posto a destra della schermata, così suddiviso:

- Domanda di sostegno
- Domanda di pagamento
- Esiti Verbali

Nella sezione **domanda di sostegno** il controllore ha a disposizione i seguenti campi che guidano le attività da svolgere e consentono di registrare informazioni sull'operazione e gli esiti dei controlli eseguiti:

- ☐ **Operazione finanziata – Anagrafica operazione**, nella quale si aprono le varie sezioni da compilare che riproducono "sinteticamente" tutte le informazioni salienti dell'operazione finanziata. Si tratta di un'attività di registrazione di informazioni. Non vengono richiesti controlli e valutazioni, il controllore è guidato con degli appositi campi di compilare.
- ☐ **Controlli di ammissibilità**, nella quale viene richiesto di eseguire attività di controllo, sulla base di check list che l'applicativo carica autonomamente, in funzione del codice identificativo della tipologia di intervento PSR (per esempio intervento 4.1.1) o delle tipologie di intervento (per esempio 4.2.1 e 6.1.1) che il controllore ha caricato nell'applicativo nella fase di anagrafica. Si tratta di quattro tipi di controllo:
 - o Controlli su Requisiti di ammissibilità
 - o Controlli su Impegni assunti da beneficiario

- o *Controlli su requisiti/impegni dichiarati in sede di valutazione, cioè che hanno assegnato punteggio premiale alla domanda di sostegno*
 - o *Controlli su spesa e contributo pubblico ammessi*
-
- ☐ **Controlli su Restituzione atto di concessione**, nella quale si aprono le varie sezioni da compilare, che contengono check list delle attività di controllo da eseguire e i campi per inserire gli esiti dei controlli effettuati;
 - ☐ **Controlli su procedure di proroghe**, nella quale si aprono le varie sezioni da compilare, che contengono check list delle attività di controllo da eseguire e i campi per inserire gli esiti dei controlli effettuati;
 - ☐ **Controlli su procedure di varianti in corso d'opera**, nella quale si aprono le varie sezioni da compilare, che contengono check list delle attività di controllo da eseguire per lo specifico tipo di proroga previsto dalle "Disposizioni Attuative" ed i campi per inserire gli esiti dei controlli effettuati;

Nella sezione **domanda di pagamento** il controllore ha a disposizione i seguenti campi che guidano le attività da svolgere e consentono di registrare informazioni sull'operazione e gli esiti dei controlli eseguiti:

- ☐ **Controlli su pagamenti in conto anticipazione**, nella quale si aprono le varie sezioni da compilare, che contengono check list delle attività di controllo da eseguire ed i campi per inserire gli esiti dei controlli effettuati;
- ☐ **Controlli su pagamenti per Stati di avanzamento lavori (SAL) e per lo stato finale lavori** nella quale si aprono le varie sezioni da compilare, che contengono check list delle attività di controllo da eseguire ed i campi per inserire gli esiti dei controlli effettuati.

Nella sezione **esiti verbali** il controllore ha a disposizione il format completo della relativa check list da usare per lo svolgimento della visita sul luogo dell'operazione finanziata o del promotore dell'iniziativa. Il format viene pre-compilato dei dati anagrafici dell'operazione, quindi può essere stampato, e deve essere utilizzato per la registrazione delle attività di controllo che vengono eseguite seguendo i singoli campi del format restituito dall'applicativo.

Nei paragrafi che seguono, vengono riportate le indicazioni per eseguire le attività di controllo e di registrazione indicate nei punti precedenti.

5.1. Anagrafica dell'operazione finanziata

La sezione anagrafica consente di costruire un quadro chiaro di riferimento dell'operazione oggetto della valutazione ed allo stesso tempo consentono di costruire quadri di monitoraggio. Nel caso della Misura 8, le informazioni da riportare possono essere distinte in cinque blocchi.

Nell'applicativo si accede da: "Controlli → Scheda di Controllo → Domanda di sostegno → Operazione finanziata.

- 1) Informazioni sul beneficiario del contributo pubblico (le informazioni da riportare sono quelle attinenti alla tipologia di soggetto beneficiario ed all'intervento attivato, alcuni dei campi previsti dal sistema, pertanto possono rimanere vuoti). Sono sempre **campi obbligatori**:
 - a) Denominazione del beneficiario
 - b) CUA del beneficiario
 - c) CUA del legale rappresentante del beneficiario
 - d) Indirizzo sede legale
 - e) Provincia sede dell'investimento
 - f) PEC
- 2) informazioni sulla domanda di sostegno, sono sempre campi obbligatori:
 - a) il bando di riferimento, cioè il Decreto di approvazione del bando pubblico per la concessione dei contributi. **ATTENZIONE !** Questo diventa il riferimento regolamentare specifico per l'esecuzione delle attività di controllo;
 - b) il codice della domanda di sostegno restituita dal SIAN;
 - c) la data della domanda di sostegno. **ATTENZIONE !** Questa è la data dalla quale decorrono i titoli di spesa ammissibili al sostegno, fatte salve eventuali specifiche spese (progettazioni) antecedenti a tale data che il bando pubblico di selezione indica specificatamente come ammissibili;
 - d) protocollo atto di concessione trasmesso al beneficiario
 - e) data atto di concessione (gli atti di concessione vengono inviati a mezzo pec al beneficiario quindi la data è individuata con semplicità);
 - f) data ricezione atto di concessione da parte del beneficiario (gli atti di concessione vengono inviati a mezzo pec al beneficiario quindi la data coincide con quella di inoltro dell'atto di concessione da parte della Regione);
 - g) data di accettazione sostegno (gli atti di concessione vengono restituiti debitamente sottoscritti da parte del beneficiario, a mezzo pec quindi la è individuata con semplicità); **ATTENZIONE !** questa è la data dalla quale decorrono una serie di impegni assunti dal beneficiario (per esempio, chiudere il programma, richiedere l'anticipazione, avviare il piano degli investimenti o di sviluppo, ecc.);
 - h) data prevista per la conclusione dell'intervento (tempistica per la conclusione del programma per come indicata nell'atto di concessione del contributo);
- 3) informazioni sul programma/progetto finanziato da estrapolare dall'atto di concessione che è l'unico documento che fa fede per i seguenti dati:
 - a) spesa ammissibile
 - b) tasso di sostegno per l'aiuto pubblico

- c) contributo provvisorio riconosciuto
 - d) Misura, submisura attivata
 - e) Intervento/i PSR attivato/i
- 4) informazioni a fini statistico informativo, che vengono utilizzate per la costruzione di banche dati e per effettuare controlli incrociati a sistema:
- a) dati (nome, cognome, titolo professionale, provincia di iscrizione al eventuali Albi professionali) dei tecnici che hanno eseguito attività di progettazione tecnico-economica, tali dati si evincono dagli elaborati tecnico progettuali allegati alla documentazione dell'operazione finanziata nelle diverse fasi progettuali (presentazione della domanda, esecuzione e certificazione del programma di investimento, attestazioni tecniche). I campi delle informazioni richieste sono diversi a seconda che si tratti di un beneficiario privato o un beneficiario pubblico;
 - b) dati sui fornitori dei beni e servizi oggetto del programma di spesa presentato ed approvato (denominazione e sede del fornitore), occorre inserire i dati dei fornitori e specificare quelli dei fornitori della migliore offerta.
 - c) Dati sulla localizzazione del programma di investimenti e sulla loro localizzazione. In particolare **le informazioni relative alla localizzazione su parcelle ricadenti in area protetta e/o Zone Natura 2000 consentono al controllore di valutare eventuali obblighi di esecuzione delle valutazioni ambientali (VAS/VIA).**
- 5) Informazioni di dettaglio sui singoli interventi del programma approvato. **ATTENZIONE!** Ricostruire con precisione la localizzazione dei singoli interventi di cui si compone il programma consente di controllare il titolo di disponibilità degli immobili, la destinazione d'uso, e consente di gestire con efficacia i controlli sulle varianti di progetto. Il controllore provvederà a rilevare e registrare le seguenti informazioni:
- a) descrizione del singolo intervento
 - b) localizzazione
 - c) titolo di disponibilità

La sezione anagrafica è completata con la compilazione di un apposito campo mediante il quale il controllore descrive sinteticamente, ma puntualmente, il contenuto del programma per il quale è stato approvato il sostegno pubblico.

Più in particolare la descrizione deve tenere conto degli esiti della valutazione iniziale ed evidenziare solo gli investimenti e le spese che sono state approvate, descrivendo nel dettaglio i contenuti, le modalità di attuazione, le spese e gli obiettivi. Di seguito si propone un indice delle informazioni da riportare, che il controllore adatta alla specifica operazione che sta controllando, tenendo sempre conto che l'indice deve essere riprodotto per ciascuna tipologia di spesa prevista nel programma approvato (quali, ad esempio: imboschimento, lavori di miglioramento forestale, lavori di riduzione rischio incendio, lavori di ripristino del potenziale forestale danneggiato, acquisto attrezzature e macchinari, ecc.):

- breve descrizione dell'intervento (per es. realizzazione di un nuovo imboschimento);
- localizzazione (comune, foglio, particelle);
- titolo di disponibilità degli immobili oggetto del programma di investimento e durata degli stessi;
- situazione ex-ante (stato ex-ante dei suoli o immobili oggetto del programma di investimento);
- obiettivo fisico dell'intervento (ettari oggetto di intervento, metri quadri di intervento, capacità produttiva delle macchine operatrici, ecc.);
- finalità dell'intervento e suo utilizzo a (per esempio, aumento superficie boschiva, miglioramento resilienza forestale, realizzazione di opere di prevenzione, meccanizzazione operazioni di trasformazione, mobilitazione dei prodotti boschivi, ecc.)
- autorizzazioni/concessioni ottenute/da ottenere;

- specifiche tecniche/tecnologie dell'intervento che è necessario annotare in quanto qualificanti (per esempio tipo di imboscimento – permanente, temporaneo a ciclo medio, temporaneo a ciclo breve –, specie arboree da impiantare e altri requisiti minimi in materia ambientale, ecc.).

5.2.I controlli sulle condizioni di ammissibilità

L'avviso pubblico di riferimento per la singola domanda di sostegno elenca le condizioni per l'ammissibilità dell'intervento presentato. Il bando può consentire al beneficiario la facoltà di produrre autocertificazioni del requisito, ovvero, l'obbligo di produrre documentazione comprovante il possesso del requisito.

In fase di controllo in loco, **in ogni caso**, (cioè anche in caso di requisiti autocertificati) ciascuna delle condizioni di ammissibilità prescritte dall'avviso pubblico deve essere verificata ed accertata. Ossia i requisiti richiesti devono essere riscontrati attraverso documentazione comprovante.

Nell'applicativo si accede da: "Controlli → Scheda di Controllo → Domanda di sostegno → Controlli ammissibilità.

L'applicativo di controllo in loco ARCEA guida alla verifica delle condizioni di ammissibilità. Il controllore ha a disposizione gli appositi campi per registrare gli esiti dei controlli, che avvengono come segue:

1. deve essere indicato **espressamente** (non in maniera generica !) il/i documento/i utilizzato/i nell'esecuzione della verifica del possesso del requisito;
2. deve essere annotato l'esito del controllo (positivo, negativo, parziale da approfondire);

La verifica delle condizioni di ammissibilità vengono eseguite mediante l'utilizzo di appositi quadri pre-compilati in cui sono riportate le condizioni da verificare.

Generalmente le condizioni di ammissibilità devono ricorrere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

6.2.1. Esame di dettaglio dei controlli sulle condizioni di ammissibilità: Intervento 8.1.1

Beneficiario: deve trattarsi di:

- proprietari o detentori (cioè con valido titolo di conduzione delle superfici oggetto di intervento) di terreni pubblici e privati, nonché loro consorzi;
- enti privati o Comuni che gestiscono terreni demaniali.

I documenti probatori da verificare per il controllo: titoli di proprietà o titoli di conduzione validamente redatti e registrati, di durata residua di 7 anni, dei terreni oggetto di intervento.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Localizzazione: deve trattarsi di terreni non agricoli definiti come idonei all'imboschimento sulla base della Carta d'uso dei suoli della Regione Calabria. Sono ammissibili all'intervento anche i terreni abbandonati o incolti, ossia, per come stabilisce la Legge Regionale 45/2012, art. 4, comma 18, si considerano terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni e che non abbiano le caratteristiche riportate ai commi 2 e 4 dello stesso articolo 4 della L.R. 45/2012 (commi che definiscono "bosco" e superfici "assimilate a bosco").

I documenti probatori da verificare per il controllo. Per la superficie non agricola: Carta uso del Suolo e fascicolo aziendale aggiornato del beneficiario. Per la superficie definita "terreni abbandonati o incolti": verifica storica da fascicolo aziendale delle particelle interessate, anche dati erogazioni PAC.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Intervento:

Deve garantire il rispetto di tutti i requisiti minimi in materia ambientale di cui all'art. 6 del Reg. 807/2014, ossia:

- a) la selezione delle specie da impiantare, delle zone e dei metodi da utilizzare deve rispettare quanto espressamente indicato nel PSR Calabria e nel bando di selezione. I documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione tecnico-descrittiva dell'intervento e altra documentazione progettuale allegata alla domanda di sostegno. Programma di investimenti di approvato;
- b) nel caso di operazioni di imboscamento che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni superiori ad un determinato limite, stabilito nel PSR in 10 ettari, l'operazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni, cioè l'intervento deve consistere:
 - a. nell'impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica interessata, che in base ad una valutazione d'impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi biosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana oppure devono consistere in una miscelanza di specie arboree che includa:
 - i. almeno il 10% di latifoglie per zona oppure un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% della zona.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione tecnico-descrittiva dell'intervento e altra documentazione progettuale allegata alla domanda di sostegno. Programma di investimenti di approvato.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata dal beneficiario e dimostrata attraverso la documentazione progettuale allegata alla domanda di sostegno e viene confermata dal programma di investimenti approvato.

Intervento: le specie utilizzate devono ricadere tra quelle autoctone e/o utilizzabili stabilite dal PSR e dal Bando di selezione. Tale requisito si intende rispettato se è verificato positivamente il rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale di cui all'art. 6 del Reg. 807/2014, di cui al punto precedente.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata dal beneficiario e dimostrata attraverso la documentazione progettuale allegata alla domanda di sostegno e viene confermata dal programma di investimenti approvato.

Intervento: l'uso del materia vegetale di propagazione deve essere conforme al D.Lgs 386/2003. Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione tecnico-descrittiva dell'intervento e altra documentazione progettuale allegata alla domanda di sostegno. Programma di investimenti di approvato.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata e dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare atto di conferimento di **incarico professionale** al tecnico progettista ed il **progetto esecutivo dell'intervento**, corredato dagli atti progettuali, datati e con apposto timbro del professionista abilitato.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno che rispetta quanto stabilito dal bando.

La condizione è correttamente verificata se dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, alternativamente:

- il nulla osta/permesso/autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, rilasciato dalle Autorità competenti **oppure**
- la documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta presso le autorità competenti.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno che rispetta quanto stabilito dal bando.

La condizione è correttamente verificata se posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, la documentazione dalla quale si evinca che la superficie oggetto di intervento è compatibile con il vincolo di non intervento previsto dalla normativa vigente in materia di incendi.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno valida ai sensi della normativa vigente.

La condizione è correttamente verificata se posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Requisiti morali dei proponenti: gli imprenditori agricoli singoli, i soci di società di persone, gli amministratori di persone giuridiche, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti all'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001 e per gli stessi non devono sussistere cause ostative di cui all'art. 67, comma 8, del D.Lgvo 6/9/2011, n. 159.

Si riporta il testo dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001: non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il D.lvo 6/9/2011, n. 159 reca: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

I documenti probatori da verificare: certificato dei carichi pendenti rilasciato dalle autorità competenti, dei soggetti oggetto di controllo. Documentazione antimafia dei soggetti oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata al momento della presentazione della domanda di sostegno e dimostrata alla data del controllo in loco.

Documenti: Per la sola ammissibilità dei contributi in natura, allegare asseverazione redatta da tecnica abilitato in cui si attesta la sussistenza delle condizioni previste dal bando.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata dal beneficiario al momento della domanda di sostegno.

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

6.2.2. Esame di dettaglio dei controlli sulle condizioni di ammissibilità: Intervento 8.3.1

Beneficiario: deve trattarsi di soggetti pubblici e privati, in forma singola o associata, che sono proprietari o possessori di superfici forestali

I documenti probatori da verificare per il controllo: titoli di proprietà o titoli di possesso validamente redatti e registrati, di durata residua di 7 anni, dei terreni oggetto di intervento.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Localizzazione: deve trattarsi di interventi che ricadono in bosco o all'interno di area forestale per come definiti nella L.R. 45/2012 con eccezione degli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche, necessitano essere realizzati anche su terreni boscati.

I documenti probatori da verificare per il controllo: fascicolo aziendale aggiornato del beneficiario.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Localizzazione: deve trattarsi di interventi che ricadono su superfici classificate a medio e alto rischio di incendi boschivi sulla base della classificazione della "Carta del rischio potenziale di incendio boschivo" adottata dalla Regione Calabria.

I documenti probatori da verificare per il controllo: Carta del rischio potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Intervento: nel solo caso di interventi per la prevenzione degli incendi boschivi, le azioni proposte devono essere coerenti con il Piano Forestale della Regione Calabria. Tutte le azioni di prevenzione degli incendi boschivi devono essere coerenti con il Piano Antincendio boschivo della Regione Calabria.

I documenti probatori da verificare per il controllo: Documentazione tecnico-progettuale allegata alla domanda di sostegno. Progetto approvato. Piano Forestale della Regione Calabria. Piano antincendio boschivo della Regione Calabria.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata dal beneficiario al momento della domanda di sostegno.

Intervento: nel solo caso di interventi di prevenzione dalle fitopatie, le azioni proposte devono essere realizzate nelle aree individuate dal Servizio Fitosanitario regionale. Per come stabilito dal PSR, il Servizio Fitosanitario regionale individua le aree interessate dai parassiti.

I documenti probatori da verificare per il controllo: Atti del Servizio Fitosanitario regionale che individuano i parassiti individuati ai fini della prevenzione delle malattie e le aree interessate da detti parassiti.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Rispetto del possesso del Piano di Gestione Forestale o di strumento equivalente.

I documenti probatori da verificare per il controllo: fascicolo aziendale per la verifica delle superfici boschive aziendali; documentazione allegata agli atti per verifica del possesso del documento di pianificazione forestale adeguato alla dimensione forestale dell'azienda.

La condizione è correttamente verificata se posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Intervento: **gli interventi selvicolturali** hanno carattere “una tantum” e cioè possono essere realizzati una sola volta sulla stessa superficie nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020.

I documenti probatori da verificare per il controllo: banche dati interventi finanziati attraverso la Misura 8.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata dal beneficiario al momento della domanda di sostegno e verificata al momento del controllo in loco.

Intervento: **nel solo caso** di investimenti collettivi, le condizioni di ammissibilità soggettive in capo al beneficiario ed all'azienda devono essere possedute da tutti i soggetti che partecipano al progetto collettivo.

I documenti probatori da verificare per il controllo: i documenti indicati ai precedenti punti del presente paragrafo.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone “non pertinente” per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata dal beneficiario al momento della domanda di sostegno.

Intervento: l'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.Lgs 386/2003. Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione tecnico-descrittiva dell'intervento e altra documentazione progettuale allegata alla domanda di sostegno. Programma di investimenti di approvato.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata e dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare atto di conferimento di **incarico professionale** al tecnico progettista per la progettazione, direzione lavori e direzione tecnica del PGF ed il **progetto esecutivo dell'intervento**, corredato dagli atti progettuali, datati e con apposto timbro del professionista abilitato.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno che rispetta quanto stabilito dal bando.

La condizione è correttamente verificata se dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, alternativamente:

- il nulla osta/permesso/autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, rilasciato dalle Autorità competenti **oppure**
- la documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta presso le autorità competenti.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno che rispetta quanto stabilito dal bando.

La condizione è correttamente verificata se posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, asseverazione di compatibilità dell'intervento rispetto ad **eventuali aree** classificate a rischio idrogeologico e a rischio frane inserite nel PAI.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno. Il controllore deve verificare oggettivamente (mediante documenti di pianificazione regionale) la necessita e la veridicità dell'asseverazione resa in sede di presentazione della domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata alla data di presentazione della domanda di sostegno e se accertata in sede di controllo in loco.

Documentazione: allegare, la documentazione dalla quale si evinca che la superficie oggetto di intervento è compatibile con il vincolo di non intervento previsto dalla normativa vigente in materia di incendi.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno valida ai sensi della normativa vigente.

La condizione è correttamente verificata se posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, relazione tecnica asseverata **nel caso** di interventi ricadenti in aree di cui alla DGR 577 del 30/12/2015, punto 1b dell'allegato B (regolamento regionale di Valutazione Impatto Ambientale).

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno. Il controllore deve verificare oggettivamente (mediante documenti di pianificazione regionale) la necessita e la veridicità dell'asseverazione resa in sede di presentazione della domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata alla data di presentazione della domanda di sostegno e se accertata in sede di controllo in loco.

Documentazione: allegare, **nel caso** in cui il costo di macchine ed attrezzature non sia desumibile dal Prezziario Regionale, tre preventivi analitici di ditte fornitrici, sottoscritti e datati, con annesse richieste inviate ai fornitori. I preventivi devono essere confrontabili e il controllore può compiere anche attività di verifica oggettiva circa la loro veridicità. Per esempio, può verificare l'effettiva esistenza dell'attività mediante contatto ai numeri telefonici indicati sui preventivi o verifica del sito web aziendale oppure mediante la verifica dello stato di attività dell'azienda dalle banche dati delle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: **nel caso** in cui il programma preveda anche il sostegno alla redazione del Piano di Gestione Forestale aziendale, deve essere allegata Relazione descrittiva degli elementi costitutivi la stesura dello stesso Piano e dei relativi allegati.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Requisiti morali dei proponenti: gli imprenditori agricoli singoli, i soci di società di persone, gli amministratori di persone giuridiche, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti all'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001 e per gli stessi non devono sussistere cause ostative di cui all'art. 67, comma 8, del D.Lgvo 6/9/2011, n. 159.

Si riporta il testo dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001: non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il D.lvo 6/9/2011, n. 159 reca: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

I documenti probatori da verificare: certificato dei carichi pendenti rilasciato dalle autorità competenti, dei soggetti oggetto di controllo. Documentazione antimafia dei soggetti oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata al momento della presentazione della domanda di sostegno e dimostrata alla data del controllo in loco.

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

6.2.3. Esame di dettaglio dei controlli sulle condizioni di ammissibilità: Intervento 8.4.1

Beneficiario: deve trattarsi di soggetti pubblici e privati, in forma singola o associata, che sono proprietari o possessori di superfici forestali

I documenti probatori da verificare per il controllo: titoli di proprietà o titoli di possesso validamente redatti e registrati, di durata residua di 7 anni, dei terreni oggetto di intervento.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Localizzazione: deve trattarsi di interventi che ricadono in bosco o all'interno di area forestale per come definiti nella L.R. 45/2012 con eccezione degli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche, necessitano essere realizzati anche su terreni boscati.

I documenti probatori da verificare per il controllo: fascicolo aziendale aggiornato del beneficiario.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Intervento: nel solo caso di interventi di ricostruzione del potenziale forestale causato da danni biotici, gli investimenti sono subordinati al riconoscimento formale da parte di una pubblica autorità competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla Direttiva 2009/26/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatologia o un attacco parassitario hanno causato una distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale

I documenti probatori da verificare per il controllo: Atti pubblici di riconoscimento formale della calamità naturale.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se verificata al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Intervento: nel solo caso di interventi di ricostruzione di aree forestali in cui si siano verificati fenomeni di dissesto idrogeologico devono interessare un'area che ricada per più del 50% del bosco interessato.

I documenti probatori da verificare per il controllo: fascicolo aziendale per la verifica dell'area boschiva interessata. Elaborati tecnico-progettuali del programma di intervento approvato.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se verificata al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Rispetto del possesso del Piano di Gestione Forestale o di strumento equivalente.

I documenti probatori da verificare per il controllo: fascicolo aziendale per la verifica delle superfici boschive aziendali; documentazione allegata agli atti per verifica del possesso del documento di pianificazione forestale adeguato alla dimensione forestale dell'azienda.

La condizione è correttamente verificata se posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Intervento: **gli interventi selvicolturali** hanno carattere “una tantum” e cioè possono essere realizzati una sola volta sulla stessa superficie nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020.

I documenti probatori da verificare per il controllo: banche dati interventi finanziati attraverso la Misura 8.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata dal beneficiario al momento della domanda di sostegno e verificata al momento del controllo in loco.

Intervento: **nel solo caso** di investimenti collettivi, le condizioni di ammissibilità soggettive in capo al beneficiario ed all’azienda devono essere possedute da tutti i soggetti che partecipano al progetto collettivo.

I documenti probatori da verificare per il controllo: i documenti indicati ai precedenti punti del presente paragrafo.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull’applicativo, si appone “non pertinente” per la condizione che non interessa l’operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata dal beneficiario al momento della domanda di sostegno.

Intervento: l’uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.Lgs 386/2003. Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione tecnico-descrittiva dell’intervento e altra documentazione progettuale allegata alla domanda di sostegno. Programma di investimenti di approvato.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata e dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Intervento: lo stesso soggetto richiedente, per la stessa superficie, non può presentare domanda singola e contestualmente domanda come proponente investimenti collettivi.

Documenti probatori da verificare per il controllo: banche dati domande di sostegno presentate a valere sulla Misura 8 dallo stesso beneficiario.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata e dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare atto di conferimento di **incarico professionale** al tecnico progettista per la progettazione, direzione lavori e direzione tecnica del PGF ed il **progetto esecutivo dell’intervento**, corredato dagli atti progettuali, datati e con apposto timbro del professionista abilitato.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno che rispetta quanto stabilito dal bando.

La condizione è correttamente verificata se dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, alternativamente:

- il nulla osta/permesso/autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, rilasciato dalle Autorità competenti **oppure**
- la documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta presso le autorità competenti.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno che rispetta quanto stabilito dal bando.

La condizione è correttamente verificata se posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, asseverazione di compatibilità dell'intervento rispetto ad **eventuali aree** classificate a rischio idrogeologico e a rischio frane inserite nel PAI.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno. Il controllore deve verificare oggettivamente (mediante documenti di pianificazione regionale) la necessità e la veridicità dell'asseverazione resa in sede di presentazione della domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata alla data di presentazione della domanda di sostegno e se accertata in sede di controllo in loco.

Documentazione: allegare, la documentazione dalla quale si evinca che la superficie oggetto di intervento è compatibile con il vincolo di non intervento previsto dalla normativa vigente in materia di incendi.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno valida ai sensi della normativa vigente.

La condizione è correttamente verificata se posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, relazione tecnica asseverata **nel caso** di interventi ricadenti in aree di cui alla DGR 577 del 30/12/2015, punto 1b dell'allegato B (regolamento regionale di Valutazione Impatto Ambientale).

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno. Il controllore deve verificare oggettivamente (mediante documenti di pianificazione regionale) la necessità e la veridicità dell'asseverazione resa in sede di presentazione della domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata alla data di presentazione della domanda di sostegno e se accertata in sede di controllo in loco.

Documentazione: allegare, **nel caso** in cui il costo di macchine ed attrezzature non sia desumibile dal Prezziario Regionale, tre preventivi analitici di ditte fornitrici, sottoscritti e datati, con annesse richieste inviate ai fornitori. I preventivi devono essere confrontabili e il controllore può compiere anche attività di verifica oggettiva circa la loro veridicità. Per esempio, può verificare l'effettiva esistenza dell'attività mediante contatto ai numeri telefonici indicati sui preventivi o verifica del sito web aziendale oppure mediante la verifica dello stato di attività dell'azienda dalle banche dati delle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: **nel caso** in cui il programma preveda anche il sostegno alla redazione del Piano di Gestione Forestale aziendale, deve essere allegata Relazione descrittiva degli elementi costitutivi la stesura dello stesso Piano e dei relativi allegati.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Requisiti morali dei proponenti: gli imprenditori agricoli singoli, i soci di società di persone, gli amministratori di persone giuridiche, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti all'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001 e per gli stessi non devono sussistere cause ostative di cui all'art. 67, comma 8, del D.Lgvo 6/9/2011, n. 159.

Si riporta il testo dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001: non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il D.lvo 6/9/2011, n. 159 reca: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

I documenti probatori da verificare: certificato dei carichi pendenti rilasciato dalle autorità competenti, dei soggetti oggetto di controllo. Documentazione antimafia dei soggetti oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata al momento della presentazione della domanda di sostegno e dimostrata alla data del controllo in loco.

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

6.2.4. Esame di dettaglio dei controlli sulle condizioni di ammissibilità: Intervento 8.5.1

Beneficiario: deve trattarsi di soggetti pubblici e privati, in forma singola o associata, che sono proprietari o possessori di superfici forestali

I documenti probatori da verificare per il controllo: titoli di proprietà o titoli di possesso validamente redatti e registrati, di durata residua di 7 anni, dei terreni oggetto di intervento.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Localizzazione: deve trattarsi di interventi che ricadono in bosco o all'interno di area forestale per come definiti nella L.R. 45/2012.

I documenti probatori da verificare per il controllo: fascicolo aziendale aggiornato del beneficiario.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Rispetto del possesso del Piano di Gestione Forestale o di strumento equivalente.

I documenti probatori da verificare per il controllo: fascicolo aziendale per la verifica delle superfici boschive aziendali; documentazione allegata agli atti per verifica del possesso del documento di pianificazione forestale adeguato alla dimensione forestale dell'azienda.

La condizione è correttamente verificata se posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Intervento: **gli interventi selvicolturali** hanno carattere "una tantum" e cioè possono essere realizzati una sola volta sulla stessa superficie nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020.

I documenti probatori da verificare per il controllo: banche dati interventi finanziati attraverso la Misura 8.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata dal beneficiario al momento della domanda di sostegno e verificata al momento del controllo in loco.

Intervento: l'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.Lgs 386/2003. Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione tecnico-descrittiva dell'intervento e altra documentazione progettuale allegata alla domanda di sostegno. Programma di investimenti di approvato.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata e dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Intervento: **nel caso** di investimenti di rinaturalizzazione, l'intervento deve essere effettuato con l'utilizzo di specie diverse da quelle in sito.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione tecnico-progettuale allegata alla domanda di sostegno per confronto tra stato ex-ante ed ex-post investimento.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata e dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Intervento: il progetto di intervento deve dare evidenza dell'aumento sostanziale del valore e del profilo dell'azienda forestale e dell'aumento del valore ambientale, della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e della pubblica utilità degli ecosistemi forestali.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione tecnico-progettuale allegata alla domanda di sostegno per confronto tra stato ex-ante ed ex-post investimento.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata e dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Intervento: **nel caso** di investimenti finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive, l'area di intervento deve essere accessibile ed al servizio del pubblico.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione tecnico-progettuale allegata alla domanda di sostegno per confronto tra stato ex-ante ed ex-post investimento.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata e dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare atto di conferimento di **incarico professionale** al tecnico progettista per la progettazione, direzione lavori e direzione tecnica del PGF ed il **progetto esecutivo dell'intervento**, corredato dagli atti progettuali, datati e con apposto timbro del professionista abilitato.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno che rispetta quanto stabilito dal bando.

La condizione è correttamente verificata se dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, alternativamente:

- il nulla osta/permesso/autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, rilasciato dalle Autorità competenti **oppure**
- la documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta presso le autorità competenti.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno che rispetta quanto stabilito dal bando.

La condizione è correttamente verificata se posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, asseverazione di compatibilità dell'intervento rispetto ad **eventuali aree** classificate a rischio idrogeologico e a rischio frane inserite nel PAI.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno. Il controllore deve verificare oggettivamente (mediante documenti di pianificazione regionale) la necessità e la veridicità dell'asseverazione resa in sede di presentazione della domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata alla data di presentazione della domanda di sostegno e se accertata in sede di controllo in loco.

Documentazione: allegare, la documentazione dalla quale si evinca che la superficie oggetto di intervento è compatibile con il vincolo di non intervento previsto dalla normativa vigente in materia di incendi.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno valida ai sensi della normativa vigente.

La condizione è correttamente verificata se posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, relazione tecnica asseverata **nel caso** di interventi ricadenti in aree di cui alla DGR 577 del 30/12/2015, punto 1b dell'allegato B (regolamento regionale di Valutazione Impatto Ambientale).

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno. Il controllore deve verificare oggettivamente (mediante documenti di pianificazione regionale) la necessità e la veridicità dell'asseverazione resa in sede di presentazione della domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata alla data di presentazione della domanda di sostegno e se accertata in sede di controllo in loco.

Documentazione: allegare, **nel caso** in cui il costo di macchine ed attrezzature non sia desumibile dal Prezziario Regionale, tre preventivi analitici di ditte fornitrici, sottoscritti e datati, con annesse richieste inviate ai fornitori. I preventivi devono essere confrontabili e il controllore può compiere anche attività di verifica oggettiva circa la loro veridicità. Per esempio, può verificare l'effettiva esistenza dell'attività mediante contatto ai numeri telefonici indicati sui preventivi o verifica del sito web aziendale oppure mediante la verifica dello stato di attività dell'azienda dalle banche dati delle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: **nel caso** in cui il programma preveda anche il sostegno alla redazione del Piano di Gestione Forestale aziendale, deve essere allegata Relazione descrittiva degli elementi costitutivi la stesura dello stesso Piano e dei relativi allegati.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Requisiti morali dei proponenti: gli imprenditori agricoli singoli, i soci di società di persone, gli amministratori di persone giuridiche, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti all'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001 e per gli stessi non devono sussistere cause ostative di cui all'art. 67, comma 8, del D.Lgvo 6/9/2011, n. 159.

Si riporta il testo dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001: non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il D.lvo 6/9/2011, n. 159 reca: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

I documenti probatori da verificare: certificato dei carichi pendenti rilasciato dalle autorità competenti, dei soggetti oggetto di controllo. Documentazione antimafia dei soggetti oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata al momento della presentazione della domanda di sostegno e dimostrata alla data del controllo in loco.

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

6.2.5. Esame di dettaglio dei controlli sulle condizioni di ammissibilità: Intervento 8.6.1

Beneficiario: alternativamente uno dei seguenti soggetti:

- micro, piccole e medie imprese operanti nella gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti, in forma singola o associata;
- proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali, in forma singola o associata;

I documenti probatori da verificare per il controllo: visure di iscrizione alla Camera di Commercio competente da cui risulti l'attività di impresa ammissibile; titoli di proprietà o titoli di gestione validamente redatti e registrati di terreni forestali.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Beneficiario: nel caso di imprese boschive, le stesse devono risultare regolarmente iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali.

I documenti probatori da verificare per il controllo: certificati di iscrizione all'Albo delle imprese forestali.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Intervento: nel solo caso di investimenti collettivi, le condizioni di ammissibilità soggettive in capo al beneficiario ed all'azienda devono essere possedute da tutti i soggetti che partecipano al progetto collettivo.

I documenti probatori da verificare per il controllo: i documenti indicati ai precedenti punti del presente paragrafo.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata dal beneficiario al momento della domanda di sostegno.

Intervento: lo stesso soggetto richiedente, per la stessa superficie, non può presentare domanda singola e contestualmente domanda come proponente investimenti collettivi.

Documenti probatori da verificare per il controllo: banche dati domande di sostegno presentate a valere sulla Misura 8 dallo stesso beneficiario.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata e dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Intervento: nel caso di investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriali. Si intende per prima lavorazione tutto ciò che, in quanto prodotto non finito/grezzo, richiede ulteriori fasi di trasformazione industriale.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione tecnico-progettuale allegata alla domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata e dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: deve essere allegato un business plan (Bpol ISMEA) che dimostri l'accrescimento del valore economico dell'Azienda.

Documenti probatori da verificare per il controllo: Bpol ISMEA.

La condizione è correttamente verificata se dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: il Bpol ISMEA deve dimostrare la sussistenza nel programma candidato alle agevolazioni, di **almeno uno** dei seguenti aspetti :

- la diversificazione della produzione, privilegiando investimenti per la valorizzazione e trasformazione del legno di qualità;
- il rafforzamento dell'azienda sul mercato bosco-legno e/o delle energie rinnovabili;
- la competitività dell'azienda forestale.

Documenti probatori da verificare per il controllo: Bpol ISMEA, ivi inclusa la Relazione.

La condizione è correttamente verificata se dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Rispetto del possesso del Piano di Gestione Forestale o di strumento equivalente.

I documenti probatori da verificare per il controllo: fascicolo aziendale per la verifica delle superfici boschive aziendali; documentazione allegata agli atti per verifica del possesso del documento di pianificazione forestale adeguato alla dimensione forestale dell'azienda.

La condizione è correttamente verificata se posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: devono essere allegati i titoli di disponibilità o di possesso, debitamente registrati, del terreno oggetto degli interventi, da cui si evince la disponibilità residua per almeno 7 anni.

I documenti probatori da verificare per il controllo: titoli degli immobili oggetto del programma

La condizione è correttamente verificata se posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: **solo nel caso** di progetto collettivo, deve essere allegato accordo di collaborazione formalizzato attraverso scrittura privata registrata.

I documenti probatori da verificare per il controllo: accordi di collaborazione formalizzati e registrati.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare atto di conferimento di **incarico professionale** al tecnico progettista per la progettazione, direzione lavori e direzione tecnica del PGF ed il **progetto esecutivo dell'intervento**, corredato dagli atti progettuali, datati e con apposto timbro del professionista abilitato.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno che rispetta quanto stabilito dal bando.

La condizione è correttamente verificata se dimostrata alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, alternativamente:

- il nulla osta/permesso/autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, rilasciato dalle Autorità competenti **oppure**
- la documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta presso le autorità competenti.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno che rispetta quanto stabilito dal bando.

La condizione è correttamente verificata se posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, asseverazione di compatibilità dell'intervento rispetto ad **eventuali aree** classificate a rischio idrogeologico e a rischio frane inserite nel PAI.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno. Il controllore deve verificare oggettivamente (mediante documenti di pianificazione regionale) la necessità e la veridicità dell'asseverazione resa in sede di presentazione della domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata alla data di presentazione della domanda di sostegno e se accertata in sede di controllo in loco.

Documentazione: allegare, la documentazione dalla quale si evinca che la superficie oggetto di intervento è compatibile con il vincolo di non intervento previsto dalla normativa vigente in materia di incendi.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno valida ai sensi della normativa vigente.

La condizione è correttamente verificata se posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: allegare, relazione tecnica asseverata **nel caso** di interventi ricadenti in aree di cui alla DGR 577 del 30/12/2015, punto 1b dell'allegato B (regolamento regionale di Valutazione Impatto Ambientale).

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno. Il controllore deve verificare oggettivamente (mediante documenti di pianificazione regionale) la necessità e la veridicità dell'asseverazione resa in sede di presentazione della domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata alla data di presentazione della domanda di sostegno e se accertata in sede di controllo in loco.

Documentazione: allegare, **nel caso** in cui il costo di macchine ed attrezzature non sia desumibile dal Prezziario Regionale, tre preventivi analitici di ditte fornitrici, sottoscritti e datati, con annesse richieste inviate ai fornitori. I preventivi devono essere confrontabili e il controllore può compiere anche attività di verifica oggettiva circa la loro veridicità. Per esempio, può verificare l'effettiva esistenza dell'attività mediante contatto ai numeri telefonici indicati sui preventivi o verifica del sito web aziendale oppure mediante la verifica dello stato di attività dell'azienda dalle banche dati delle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione: **nel caso** in cui il programma preveda anche il sostegno alla redazione del Piano di Gestione Forestale aziendale, deve essere allegata Relazione descrittiva degli elementi costitutivi la stesura dello stesso Piano e dei relativi allegati.

Documenti probatori da verificare per il controllo: documentazione allegata alla domanda di sostegno.

Per la registrazione degli esiti del controllo sull'applicativo, si appone "non pertinente" per la condizione che non interessa l'operazione oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se presente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Requisiti morali dei proponenti: gli imprenditori agricoli singoli, i soci di società di persone, gli amministratori di persone giuridiche, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti all'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001 e per gli stessi non devono sussistere cause ostative di cui all'art. 67, comma 8, del D.Lgvo 6/9/2011, n. 159.

Si riporta il testo dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001: non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il D.lvo 6/9/2011, n. 159 reca: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

I documenti probatori da verificare: certificato dei carichi pendenti rilasciato dalle autorità competenti, dei soggetti oggetto di controllo. Documentazione antimafia dei soggetti oggetto di controllo.

La condizione è correttamente verificata se dichiarata al momento della presentazione della domanda di sostegno e dimostrata alla data del controllo in loco.

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l’eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l’eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell’acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell’operazione.

5.3.I controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda di sostegno

Gli impegni che il beneficiario ha assunto in sede di presentazione della domanda, diversi da quelli che ha assunto in riferimento all'assegnazione di punteggi premiali in fase di valutazione, si riferiscono specificatamente a quanto dichiarato nei documenti progettuali e più in particolare, sono contenuti nella domanda di sostegno rilasciata dal SIAN, nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate alla domanda di sostegno, negli elaborati tecnico-progettuali allegati alla domanda, nel business plan per il tipo di operazione 8.6.1, ecc.).

Nell'applicativo si accede da: Controlli → Scheda di Controllo → Domanda di sostegno → Controlli ammissibilità → Controlli impegni

In fase di controllo in loco, in ogni caso, (cioè anche in caso di requisiti autocertificati) ciascuno degli impegni assunti deve essere verificato ed accertato. Ossia gli impegni devono essere riscontrati attraverso documentazione comprovante.

Occorre, inoltre, rilevare che **gli impegni assunti hanno orizzonti e scadenze temporali differenti**, alcuni devono essere mantenuti per tutta la durata del programma, altri conseguiti all'avvio del programma approvato, altri nel corso dell'attuazione del programma approvato, altri ancora alla chiusura del programma o ex-post.

L'applicativo di controllo in loco ARCEA guida alla verifica del rispetto degli impegni assunti. Il controllore ha a disposizione gli appositi campi per registrare gli esiti dei controlli e viene altresì guidato ad utilizzare la documentazione comprovante più pertinente per lo specifico impegno. Le registrazioni avvengono come segue:

1. per il singolo impegno oggetto di controllo deve essere valutato se è pertinente per il controllo in corso, ossia è pertinente controllarlo al momento del controllo in quanto deve già essere stato raggiunto/conseguito. L'applicativo offre una guida per la valutazione della pertinenza dei controlli. Il controllore troverà un flag "di blocco" con un SI per i controlli che sono da effettuarsi in qualsiasi momento del ciclo di vita amministrativo dell'operazione finanziata;
2. la documentazione da utilizzare per la prova del rispetto dell'impegno è già indicata nell'applicativo. Il controllore può solo aggiungere, eventualmente, ulteriore;
3. deve essere annotato l'esito del controllo (positivo, negativo, parziale da approfondire);
4. deve essere annotata la pertinenza del controllo dell'impegno per un successivo controllo ex-post. Anche in questo caso l'applicativo offre una guida per la valutazione circa pertinenza dei controlli. Il controllore troverà un flag "di blocco" con un SI per i controlli che sono da effettuarsi in un successivo controllo ex-post.

6.3.1. Esame di dettaglio dei controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda: Intervento 8.1.1

Per quanto attiene ai controlli da effettuare sull'Intervento 8.1.1, questi possono essere suddivisi in cinque blocchi:

- A. Non alterare la natura e le condizioni di esecuzione del progetto di investimento

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- B. Non variare l'assetto proprietario o cessare l'attività per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal saldo finale

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- C. Garantire il rispetto dell'art. 71 Reg (UE) 1303/2013 (stabilità delle operazioni), ossia:

- 1) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del programma di investimenti al di fuori dell'area del Programma per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento saldo finale di contributo pubblico

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- 2) Non effettuare una vendita dei beni oggetto del programma approvato per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento saldo finale di contributo pubblico.

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma di investimenti agevolato per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- D. Garantire il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione circa il contributo pubblico ottenuto.

Tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco, relativamente ai beni effettivamente acquistati ed alle opere effettivamente eseguite al momento del controllo in loco.

- E. Mantenere il soprassuolo boschivo sulla superficie oggetto dell'intervento finanziato per almeno la durata del ciclo produttivo previsto ed approvato in fase di concessione del contributo.

Tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco, relativamente agli impianti realizzati.

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

6.3.2. Esame di dettaglio dei controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda: Intervento 8.3.1

Per quanto attiene ai controlli da effettuare sull'Intervento 8.3.1, questi possono essere suddivisi in cinque blocchi:

- A. Non alterare la natura e le condizioni di esecuzione del progetto di investimento
L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- B. Non variare l'assetto proprietario o cessare l'attività per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal saldo finale
L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- C. Garantire il rispetto dell'art. 71 Reg (UE) 1303/2013 (stabilità delle operazioni), ossia:
- 1) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del programma di investimenti al di fuori dell'area del Programma per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento saldo finale di contributo pubblico

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- 2) Non effettuare una vendita dei beni oggetto del programma approvato per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento saldo finale di contributo pubblico.

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma di investimenti agevolato per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- D. Garantire il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione circa il contributo pubblico ottenuto.

Tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco, relativamente ai beni effettivamente acquistati ed alle opere effettivamente eseguite al momento del controllo in loco.

- E. Garantire che gli interventi selvicolturali siano realizzati una sola volta sulla stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco, relativamente agli impianti realizzati.

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

6.3.3. Esame di dettaglio dei controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda: Intervento 8.4.1

Per quanto attiene ai controlli da effettuare sull'Intervento 8.4.1, questi possono essere suddivisi in cinque blocchi:

- A. Non alterare la natura e le condizioni di esecuzione del progetto di investimento

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- B. Non variare l'assetto proprietario o cessare l'attività per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal saldo finale

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- C. Garantire il rispetto dell'art. 71 Reg (UE) 1303/2013 (stabilità delle operazioni), ossia:

- 1) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del programma di investimenti al di fuori dell'area del Programma per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento saldo finale di contributo pubblico

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- 2) Non effettuare una vendita dei beni oggetto del programma approvato per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento saldo finale di contributo pubblico.

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma di investimenti agevolato per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- D. Garantire il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione circa il contributo pubblico ottenuto.

Tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco, relativamente ai beni effettivamente acquistati ed alle opere effettivamente eseguite al momento del controllo in loco.

- E. Garantire che gli interventi selvicolturali siano realizzati una sola volta sulla stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco, relativamente agli impianti realizzati.

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

6.3.4. Esame di dettaglio dei controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda: Intervento 8.5.1

Per quanto attiene ai controlli da effettuare sull'Intervento 8.5.1, questi possono essere suddivisi in sette blocchi:

- A. Non alterare la natura e le condizioni di esecuzione del progetto di investimento

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- B. Non variare l'assetto proprietario o cessare l'attività per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal saldo finale

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- C. Garantire il rispetto dell'art. 71 Reg (UE) 1303/2013 (stabilità delle operazioni), ossia:

- 1) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del programma di investimenti al di fuori dell'area del Programma per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento saldo finale di contributo pubblico

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- 2) Non effettuare una vendita dei beni oggetto del programma approvato per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento saldo finale di contributo pubblico.

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma di investimenti agevolato per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- D. Garantire il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione circa il contributo pubblico ottenuto.

Tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco, relativamente ai beni effettivamente acquistati ed alle opere effettivamente eseguite al momento del controllo in loco.

- E. Garantire che gli interventi selvicolturali siano realizzati una sola volta sulla stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco, relativamente agli impianti realizzati.

- F. Garantire che gli interventi siano accessibili al pubblico.

Tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco, relativamente agli interventi ed alle opere realizzate.

- G.** Garantire che gli interventi non portino ad un aumento sostanziale del valore o del profitto dell'azienda forestale ma ne aumenti il valore ambientale e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

Tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco, relativamente agli interventi ed alle opere realizzate.

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

6.3.5. Esame di dettaglio dei controlli sugli impegni assunti con la presentazione della domanda: Intervento 8.6.1

Per quanto attiene ai controlli da effettuare sull'Intervento 8.6.1, questi possono essere suddivisi in cinque blocchi:

A. Non alterare la natura e le condizioni di esecuzione del progetto di investimento

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

B. Non variare l'assetto proprietario o cessare l'attività per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal saldo finale

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

C. Garantire il rispetto dell'art. 71 Reg (UE) 1303/2013 (stabilità delle operazioni), ossia:

- 1) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del programma di investimenti al di fuori dell'area del Programma per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento saldo finale di contributo pubblico

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma approvato che per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

- 2) Non effettuare una vendita dei beni oggetto del programma approvato per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento saldo finale di contributo pubblico.

L'impegno, deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione del programma di investimenti agevolato per i successivi 5 anni successivi all'erogazione del saldo di contributo pubblico.

Ne deriva che tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco.

D. Garantire il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione circa il contributo pubblico ottenuto.

Tale requisito deve essere sempre controllato nell'ambito di un controllo in loco, relativamente ai beni effettivamente acquistati ed alle opere effettivamente eseguite al momento del controllo in loco.

E. Garantire un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali mediante uno o più dei seguenti indicatori.

L'impegno, è conseguito come risultato della realizzazione del programma finanziato.

L'applicativo ARCEA propone una serie di indicatori da utilizzare per il raggiungimento dell'obiettivo. L'impegno si considera raggiunto se almeno uno degli indicatori risulta essere migliorato.

In particolare vengono considerati **3 gruppi** di indicatori:

- 1) Indicatori economici, quali:
 - a. valore del fatturato (+)
 - b. volume dei consumi di gasolio (-)
 - c. volumi di energia di processo consumata per unità di prodotto (-)
 - d. valore dei costi di produzione (-)
 - e. ULA/anno impegnate in azienda (+)

Il segno tra parentesi indica cosa deve verificarsi per conseguire il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda. Per esempio, il valore del fatturato deve aumentare (segno +), mentre il volume dei consumi di gasolio (-) deve diminuire.

Il controllore compila il quadro di riferimento dell'applicativo ARCEA, utilizzando i dati esposti nel business plan aziendale, riportando i valori della situazione ex-ante e quelli della situazione a regime. Quindi, ove decorso l'anno di regime del programma di investimenti finanziato, esegue i controlli utilizzando l'apposita documentazione indicata nello stesso applicativo ARCEA e registra gli esiti del controllo.

- 2) Incremento dei volumi dei prodotti aziendali già esistenti, di nuovi prodotti, nuove classificazioni di qualità, nuove fasi di lavorazione (per esempio prima trasformazione del legno).

Il controllore compila il quadro di riferimento dell'applicativo ARCEA, utilizzando i dati esposti nel business plan on line, riportando i valori della situazione ex-ante e quelli della situazione a regime. Quindi, ove decorso l'anno di regime del programma di investimenti finanziato, esegue i controlli utilizzando l'apposita documentazione indicata nello stesso applicativo ARCEA e registra gli esiti del controllo.

- 3) Miglioramento della qualità dei prodotti.

Il controllore compila il quadro di riferimento dell'applicativo ARCEA, utilizzando i dati esposti nel business plan on line, riportando la presenza ex-ante ed ex-post di Certificazioni di qualità di impresa e di prodotto NON obbligatorie conseguite dall'azienda e di Certificazioni ambientali e marchi ambientali di impresa e di prodotto NON obbligatori. Quindi, ove decorso l'anno di regime del programma di investimenti finanziato, esegue i controlli utilizzando l'apposita documentazione indicata nello stesso applicativo ARCEA e registra gli esiti del controllo.

- 4) Altri eventuali indicatori indicati dall'Autorità di Gestione e dalla Regione Calabria

Vengono gestiti secondo le modalità illustrate ai punti precedenti

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME

- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell’acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell’operazione.

5.4.I controlli sulle dichiarazioni e gli impegni assunti con la presentazione della domanda (criteri di valutazione)

Per la corretta finalizzazione dei controlli e relative registrazioni degli esiti sull'applicativo ARCEA, relativamente alle dichiarazioni ed agli impegni assunti con la presentazione della domanda che hanno determinato un punteggio premiale alla domanda di sostegno occorre preventivamente verificare se la domanda di sostegno oggetto del controllo in loco sia stata oggetto di una variante in corso d'opera.

Nel caso di domanda oggetto di una comunicazione e/o approvazione preventiva di variante da parte della Regione, i controlli di cui alla presente sezione devono essere eseguito solo dopo avere valutato le varianti intercorse.

Questo in quanto è ciascuna variante potrebbe modificare alcune condizioni e determinare una variazione in riduzione dei punteggi assegnati in fase di valutazione della domanda di sostegno presentata dal beneficiario, che deve essere opportunamente valutata e controllata nell'ambito del controllo in loco, **per garantire che l'operazione possa continuare a beneficiare del sostegno FEASR.**

Fatta questa importante considerazione, i controlli sul punteggio assegnato vengono, in ogni caso, guidati dall'applicativo ARCEA nel quale sono già presenti, per ciascun intervento della misura messo a bando, i criteri di valutazione ed il relativo punteggio massimo assegnabile per ciascuno di essi.

Nell'applicativo si accede da: "Controlli → Scheda di Controllo → Domanda di sostegno → Controlli ammissibilità → Controlli valutazione

Attraverso l'Applicativo ARCEA, il controllore registra il punteggio assegnato in fase di valutazione della domanda di sostegno e verifica che il totale del punteggio assegnato sia coerente con il punteggio riportato sull'atto di concessione del contributo, quindi procede alla verifica dei punteggi assegnati a ciascun criterio di valutazione.

Le attività di verifica devono essere comprovate da un controllo documentale, ossia, per ciascun criterio, il controllore trova sul dispositivo ARCEA il/i documenti da utilizzare per verificare il punteggio assegnabile.

Il dispositivo ARCEA restituisce già compilato il campo relativo alla pertinenza del controllo per i successivi controlli ex post.

E' condizione di ammissibilità generale che il punteggio raggiunto dalla domanda di sostegno proposta per l'aiuto pubblico raggiunga almeno il punteggio minimo fissato per ciascuno specifico intervento dall'Avviso di selezione.

5.4.1. Esame di dettaglio dei controlli sulle dichiarazioni e gli impegni assunti con la presentazione della domanda (criteri di valutazione): Intervento 8.1.1

Per la corretta esecuzione dei controlli occorre porre sotto attenzione il momento in cui il requisito o la condizione deve essere posseduta dal beneficiario. Nel caso specifico dell'intervento 8.1.1 la condizione deve verificarsi al momento della presentazione della domanda, oppure in un momento successivo (determina cioè un impegno assunto dall'azienda).

Di conseguenza le prime condizioni, cioè quelle che devono essere presenti al momento della presentazione della domanda **devono essere sempre riscontrate con documentazione oggettiva** durante l'esecuzione di un controllo in loco. Mentre le seconde condizioni, cioè quelle che in fase di presentazione della domanda rappresentano un impegno, devono essere sempre riscontrate dalle dichiarazioni del beneficiario, mentre devono essere riscontrate con documentazione oggettiva, solo se alla data del controllo in loco, dovevano essere possedute dal beneficiario.

Il quadro di sintesi che segue, riporta, per ciascun criterio "quando" e "come" deve essere verificata la presenza o il possesso della condizione che ha consentito l'assegnazione di un punteggio premiale.

Criterio di valutazione Intervento 8.1.1	Tipo di criterio di valutazione	Quando e con quale modalità eseguire i controlli nell'ambito di un controllo in loco
Intervento su suoli con contenuto di sostanza organica < 2,3%	In ogni momento dell'attuazione del programma	Prima dell'esecuzione: progetto presentato Nel corso dell'esecuzione ed a collaudo, documentazione probatoria: localizzazione programma di investimenti
Intervento su suoli che ricadono in aree a vincolo idrogeologico (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Intervento su suoli che ricadono in aree con pericolo di frane e/o aree di attenzione idraulica		
Interventi su suoli in aree valutate a rischio biotico dal Servizio Fitosanitario Regionale (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con classe di rischio incendio moderato (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con classe di rischio incendio da elevato ad estremamente elevato (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con classe di erosione da moderata a severa (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con classe di erosione da molto severa a catastrofica (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che appartengono a Siti Natura 2000 (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in zone montane (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree D e/o svantaggiate (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree C (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		

Criterio di valutazione Intervento 8.1.1	Tipo di criterio di valutazione	Quando e con quale modalità eseguire i controlli nell'ambito di un controllo in loco
Durata ciclo colturale medio-lungo >20 anni	In ogni momento dell'attuazione del programma	Prima dell'esecuzione: progetto presentato
Impianto polispecifico		Nel corso dell'esecuzione ed a collaudo, documentazione probatoria: interventi e spese eseguite
Interventi realizzati su terreni confiscati e/o che hanno subito attentati (ad esclusione di reati di inquinamento ambientale)	In ogni momento dell'attuazione del programma	Atti pubblici probatori attestante la condizione
Beneficiario in possesso di competenze specifiche sulla tematica di cui alla focus area 5E	All'atto di presentazione della domanda di sostegno	Curriculum vitae che attesti formazione specifica o attività di lavoro specifica)
Beneficiario che si impegna ad acquisire competenze specifiche sulla tematica di cui alla focus area 5E	In ogni momento dell'attuazione del programma	Certificazioni probatorie attestanti il conseguimento della condizione (p.es. formazione)

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

5.4.2. Esame di dettaglio dei controlli sulle dichiarazioni e gli impegni assunti con la presentazione della domanda (criteri di valutazione): Intervento 8.3.1

Per la corretta esecuzione dei controlli occorre porre sotto attenzione il momento in cui il requisito o la condizione deve essere posseduta dal beneficiario. Nel caso specifico dell'intervento 8.3.1 la condizione deve verificarsi al momento della presentazione della domanda, oppure in un momento successivo (determina cioè un impegno assunto dall'azienda).

Di conseguenza le prime condizioni, cioè quelle che devono essere presenti al momento della presentazione della domanda **devono essere sempre riscontrate con documentazione oggettiva** durante l'esecuzione di un controllo in loco. Mentre le seconde condizioni, cioè quelle che in fase di presentazione della domanda rappresentano un impegno, devono essere sempre riscontrate dalle dichiarazioni del beneficiario, mentre devono essere riscontrate con documentazione oggettiva, solo se alla data del controllo in loco, dovevano essere possedute dal beneficiario.

Il quadro di sintesi che segue, riporta, per ciascun criterio "quando" e "come" deve essere verificata la presenza o il possesso della condizione che ha consentito l'assegnazione di un punteggio premiale.

Criterio di valutazione Intervento 8.3.1	Tipo di criterio di valutazione	Quando e con quale modalità eseguire i controlli nell'ambito di un controllo in loco
Intervento su suoli con contenuto di sostanza organica < 2,3%	In ogni momento dell'attuazione del programma	Prima dell'esecuzione: progetto presentato Nel corso dell'esecuzione ed a collaudo, documentazione probatoria: localizzazione programma di investimenti
Intervento su suoli che ricadono in classe di erosione da moderata a severa (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Intervento su suoli che ricadono in classe di erosione da molto severa a catastrofica (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree a vincolo idrogeologico (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con pericolo di frane e/o aree di attenzione idraulica (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con classe di rischio incendio elevato (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con classe di rischio incendio estremamente elevato (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che appartengono a Siti Natura 2000 (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in zone montane (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree D e/o svantaggiate (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree C (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		

Criterio di valutazione Intervento 8.3.1	Tipo di criterio di valutazione	Quando e con quale modalità eseguire i controlli nell'ambito di un controllo in loco
Interventi presentati da soggetti in forma collettiva	In ogni momento dell'attuazione del programma	Prima dell'esecuzione: progetto presentato
Interventi che prevedono pianificazione forestale per superfici <50 ettari		Nel corso dell'esecuzione ed a collaudo, documentazione probatoria: interventi e spese eseguiti
Interventi che prevedono almeno due categorie di lavori previsti tra quelli ammissibili all'intervento		
Interventi realizzati su terreni confiscati e/o che hanno subito attentati (ad esclusione di reati di inquinamento ambientale)	In ogni momento dell'attuazione del programma	Atti pubblici probatori attestante la condizione
Beneficiario in possesso di competenze specifiche sulla tematica di cui alla focus area 4C	All'atto di presentazione della domanda di sostegno	Curriculum vitae che attesti formazione specifica o attività di lavoro specifica
Beneficiario che si impegna ad acquisire competenze specifiche sulla tematica di cui alla focus area 4C	In ogni momento dell'attuazione del programma	Certificazioni probatorie attestanti il conseguimento della condizione (p.es. formazione)

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

5.4.3. Esame di dettaglio dei controlli sulle dichiarazioni e gli impegni assunti con la presentazione della domanda (criteri di valutazione): Intervento 8.4.1

Per la corretta esecuzione dei controlli occorre porre sotto attenzione il momento in cui il requisito o la condizione deve essere posseduta dal beneficiario. Nel caso specifico dell'intervento 8.4.1 la condizione deve verificarsi al momento della presentazione della domanda, oppure in un momento successivo (determina cioè un impegno assunto dall'azienda).

Di conseguenza le prime condizioni, cioè quelle che devono essere presenti al momento della presentazione della domanda **devono essere sempre riscontrate con documentazione oggettiva** durante l'esecuzione di un controllo in loco. Mentre le seconde condizioni, cioè quelle che in fase di presentazione della domanda rappresentano un impegno, devono essere sempre riscontrate dalle dichiarazioni del beneficiario, mentre devono essere riscontrate con documentazione oggettiva, solo se alla data del controllo in loco, dovevano essere possedute dal beneficiario.

Il quadro di sintesi che segue, riporta, per ciascun criterio "quando" e "come" deve essere verificata la presenza o il possesso della condizione che ha consentito l'assegnazione di un punteggio premiale.

Criterio di valutazione Intervento 8.4.1	Tipo di criterio di valutazione	Quando e con quale modalità eseguire i controlli nell'ambito di un controllo in loco
Intervento su suoli con contenuto di sostanza organica < 2,3%	In ogni momento dell'attuazione del programma	Prima dell'esecuzione: progetto presentato Nel corso dell'esecuzione ed a collaudo, documentazione probatoria: localizzazione programma di investimenti
Intervento su suoli che ricadono in classe di erosione da moderata a severa (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Intervento su suoli che ricadono in classe di erosione da molto severa a catastrofica (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree a vincolo idrogeologico (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con pericolo di frane e/o aree di attenzione idraulica (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli valutati a rischio biotico dal Servizio Fitosanitario Regionale (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con classe di rischio incendio elevato (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con classe di rischio incendio estremamente elevato (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che appartengono a Siti Natura 2000 (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in zone montane (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree D e/o svantaggiate (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree C (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		

Criterio di valutazione Intervento 8.4.1	Tipo di criterio di valutazione	Quando e con quale modalità eseguire i controlli nell'ambito di un controllo in loco
Interventi presentati da soggetti in forma collettiva	In ogni momento dell'attuazione del programma	Prima dell'esecuzione: progetto presentato
Interventi che prevedono almeno due categorie di lavori previsti tra quelli ammissibili all'intervento		Nel corso dell'esecuzione ed a collaudo, documentazione probatoria: interventi e spese eseguiti
Interventi realizzati su terreni confiscati e/o che hanno subito attentati (ad esclusione di reati di inquinamento ambientale)	In ogni momento dell'attuazione del programma	Atti pubblici probatori attestante la condizione
Beneficiario in possesso di competenze specifiche sulla tematica di cui alla focus area 4C	All'atto di presentazione della domanda di sostegno	Curriculum vitae che attesti formazione specifica o attività di lavoro specifica
Beneficiario che si impegna ad acquisire competenze specifiche sulla tematica di cui alla focus area 4C	In ogni momento dell'attuazione del programma	Certificazioni probatorie attestanti il conseguimento della condizione (p.es. formazione)

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

5.4.4. Esame di dettaglio dei controlli sulle dichiarazioni e gli impegni assunti con la presentazione della domanda (criteri di valutazione): Intervento 8.5.1

Per la corretta esecuzione dei controlli occorre porre sotto attenzione il momento in cui il requisito o la condizione deve essere posseduta dal beneficiario. Nel caso specifico dell'intervento 8.5.1 la condizione deve verificarsi al momento della presentazione della domanda, oppure in un momento successivo (determina cioè un impegno assunto dall'azienda).

Di conseguenza le prime condizioni, cioè quelle che devono essere presenti al momento della presentazione della domanda **devono essere sempre riscontrate con documentazione oggettiva** durante l'esecuzione di un controllo in loco. Mentre le seconde condizioni, cioè quelle che in fase di presentazione della domanda rappresentano un impegno, devono essere sempre riscontrate dalle dichiarazioni del beneficiario, mentre devono essere riscontrate con documentazione oggettiva, solo se alla data del controllo in loco, dovevano essere possedute dal beneficiario.

Il quadro di sintesi che segue, riporta, per ciascun criterio "quando" e "come" deve essere verificata la presenza o il possesso della condizione che ha consentito l'assegnazione di un punteggio premiale.

Criterio di valutazione Intervento 8.5.1	Tipo di criterio di valutazione	Quando e con quale modalità eseguire i controlli nell'ambito di un controllo in loco
Intervento su suoli con contenuto di sostanza organica < 2,3%	In ogni momento dell'attuazione del programma	Prima dell'esecuzione: progetto presentato Nel corso dell'esecuzione ed a collaudo, documentazione probatoria: localizzazione programma di investimenti
Interventi su suoli che appartengono a Siti Natura 2000 (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che appartengono ad aree protette: parchi nazionali e regionali (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree a vincolo idrogeologico (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con pericolo di frane e/o aree di attenzione idraulica (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con classe di rischio incendio elevato (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli che ricadono in aree con classe di rischio incendio estremamente elevato (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi su suoli valutati a rischio biotico dal Servizio Fitosanitario Regionale (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)	In ogni momento dell'attuazione del programma	Prima dell'esecuzione: progetto presentato Nel corso dell'esecuzione ed a collaudo, documentazione probatoria: interventi e spese eseguiti
Pianificazione forestale ai fini della Certificazione sostenibile per superfici <50 ettari		
Interventi che prevedono almeno due categorie di lavori previsti tra quelli ammissibili all'intervento	In ogni momento dell'attuazione del programma	Atti pubblici probatori attestante la condizione
Interventi realizzati su terreni confiscati e/o che hanno subito attentati (ad esclusione di reati di inquinamento ambientale)	All'atto di presentazione della domanda di sostegno	Curriculum vitae che attesti formazione specifica o attività di lavoro specifica
Beneficiario in possesso di competenze specifiche sulla tematica di cui alla focus area 5E		

Criterio di valutazione Intervento 8.5.1	Tipo di criterio di valutazione	Quando e con quale modalità eseguire i controlli nell'ambito di un controllo in loco
Beneficiario che si impegna ad acquisire competenze specifiche sulla tematica di cui alla focus area 5E	In ogni momento dell'attuazione del programma	Certificazioni probatorie attestanti il conseguimento della condizione (p.es. formazione)
Adesione all'applicazione degli standard di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile	All'atto di presentazione della domanda di sostegno	Certificazioni probatorie attestanti la condizione
Impegno all'applicazione degli standard di certificazione Gestione Forestale Sostenibile	In ogni momento dell'attuazione del programma	Certificazioni probatorie attestanti il conseguimento della condizione

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

5.4.5. Esame di dettaglio dei controlli sulle dichiarazioni e gli impegni assunti con la presentazione della domanda (criteri di valutazione): Intervento 8.6.1

Per la corretta esecuzione dei controlli occorre porre sotto attenzione il momento in cui il requisito o la condizione deve essere posseduta dal beneficiario. Nel caso specifico dell'intervento 8.6.1 la condizione deve verificarsi al momento della presentazione della domanda, oppure in un momento successivo (determina cioè un impegno assunto dall'azienda).

Di conseguenza le prime condizioni, cioè quelle che devono essere presenti al momento della presentazione della domanda **devono essere sempre riscontrate con documentazione oggettiva** durante l'esecuzione di un controllo in loco. Mentre le seconde condizioni, cioè quelle che in fase di presentazione della domanda rappresentano un impegno, devono essere sempre riscontrate dalle dichiarazioni del beneficiario, mentre devono essere riscontrate con documentazione oggettiva, solo se alla data del controllo in loco, dovevano essere possedute dal beneficiario.

Il quadro di sintesi che segue, riporta, per ciascun criterio "quando" e "come" deve essere verificata la presenza o il possesso della condizione che ha consentito l'assegnazione di un punteggio premiale.

Criterio di valutazione Intervento 8.6.1	Tipo di criterio di valutazione	Quando e con quale modalità eseguire i controlli nell'ambito di un controllo in loco
Beneficiario che aderisce ad un PIF o ad un Consorzio Forestale	In ogni momento dell'attuazione del programma	Prima dell'esecuzione: progetto presentato Nel corso dell'esecuzione ed a collaudo, documentazione probatoria: contratti/atti
Beneficiario con competenze specifiche sulle tematiche relative alla valorizzazione economica sostenibile delle foreste	All'atto di presentazione della domanda di sostegno	Curriculum vitae che attesti formazione specifica o attività di lavoro specifica
Beneficiario che si impegna ad acquisire competenze specifiche sulle tematiche relative alla valorizzazione economica sostenibile delle foreste	In ogni momento dell'attuazione del programma	Certificazioni probatorie attestanti il conseguimento della condizione (p.es. formazione)
Adesione all'applicazione degli standard di Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile	All'atto di presentazione della domanda di sostegno	Certificazioni probatorie attestanti il possesso della condizione
Impegno all'adesione all'applicazione degli standard di Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile	In ogni momento dell'attuazione del programma	Certificazioni probatorie attestanti il conseguimento della condizione
Possesso di Pianificazione forestale ai fini della Certificazione sostenibile per superfici	All'atto di presentazione della domanda di sostegno	Certificazioni probatorie attestanti il possesso della condizione
Interventi presentati da soggetti in forma collettiva	In ogni momento dell'attuazione del programma	Prima dell'esecuzione: progetto presentato Nel corso dell'esecuzione ed a collaudo, documentazione probatoria: interventi e spese eseguiti
Investimenti nel campo della trasformazione e commercializzazione di prodotti forestali		
Investimenti per la realizzazione e potenziamento delle infrastrutture logistiche e dei servizi		

Criterio di valutazione Intervento 8.6.1	Tipo di criterio di valutazione	Quando e con quale modalità eseguire i controlli nell'ambito di un controllo in loco
Interventi su suoli che ricadono in zone montane (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)	In ogni momento dell'attuazione del programma	Prima dell'esecuzione: progetto presentato
Interventi su suoli che ricadono in aree D e/o svantaggiate (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		Nel corso dell'esecuzione ed a collaudo, documentazione probatoria: localizzazione programma di investimenti
Interventi su suoli che ricadono in aree C (almeno il 50% della superficie oggetto di intervento)		
Interventi realizzati su terreni confiscati e/o che hanno subito attentati (ad esclusione di reati di inquinamento ambientale)	In ogni momento dell'attuazione del programma	Atti pubblici probatori attestante la condizione

Ciascuna attività di controllo pertinente per l'operazione si chiude con la **VALIDAZIONE DEI CONTROLLI**. Il controllore compila l'apposita sezione riportando il dettaglio ed esplicitando quanto emerso durante le attività condotte. In particolare, si registra:

- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è necessario verificare o acquisire presso il beneficiario o presso terzi, per completare uno o più controlli effettuati;
- l'eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva che è stata acquisita agli atti dal beneficiario o da terzi, nel corso delle attività di controllo;
- il giudizio complessivo delle attività di valutazione, apponendo CONFORME/NON CONFORME
- nel solo caso di non conformità rilevate anche a seguito dell'acquisizione di documentazione integrativa e/o esplicativa, si registrano le eventuali non conformità, indicandole con la maggiore sintesi e chiarezza possibile; si registrano, altresì, le conseguenze che le non conformità determinano sulla finanziabilità dell'operazione.

5.5. I controlli sulle spese ammesse a finanziamento e sul contributo concesso

La sezione dell'applicativo dedicata ai controlli sulle spese ammesse a finanziamento e sul contributo concesso, viene utilizzata per eseguire le verifiche e registrare gli esiti delle attività di controllo su spesa ammessa a finanziamento e contributo pubblico riconosciuto in via provvisoria.

Nell'applicativo si accede da: "Controlli" → Scheda di Controllo → Domanda di sostegno → Controlli ammissibilità → Controllo spesa

Il controllore dovrà registrare, utilizzando la domanda di sostegno rilasciata dal SIAN e la documentazione allegata alla stessa domanda di sostegno presentata dal beneficiario, per ciascuna categoria di spesa SIAN (che corrispondono a quelle indicate nella domanda di sostegno):

- la spesa richiesta dal beneficiario (domanda di sostegno);
- la spesa approvata dall'Amministrazione (atto di concessione e quadro economico di progetto);
- il contributo pubblico richiesto dal beneficiario (domanda di sostegno);
- il contributo pubblico riconosciuto in sede di valutazione della domanda di sostegno (atto di concessione)
- il tasso di sostegno accordato (atto di concessione)

Quindi dovrà procedere all'esecuzione dei seguenti controlli:

- a) esame della congruità della spesa esposta dal beneficiario;
- b) spesa ammissibile confermata dal controllo;
- c) eventuale spesa non ammissibile, rilevata dal controllo;
- d) contributo pubblico confermato dal controllo;
- e) tasso di sostegno pubblico confermato dal controllo.

Per quanto attiene alle attività di cui al punto a), i controlli devono basarsi sulla documentazione di progetto che il bando di selezione ha indicato quali documenti obbligatori per dimostrare la congruità della spesa, quali:

- per l'acquisto di beni (macchinari, impianti, attrezzature) il cui prezzo non è disponibile all'interno del prezzario regionale di riferimento, per ciascun singolo bene oggetto del programma, tre preventivi confrontabili, datati e sottoscritti da altrettanti fornitori; i preventivi saranno oggetto di verifica formale di validità **anche mediante il controllo della regolare iscrizione alla Camera di Commercio del fornitore che ha rilasciato il preventivo**, la verifica della presenza di un sito web aziendale dell'azienda, il funzionamento del telefono di riferimento indicato nel preventivo;
- per l'esecuzione di lavori il cui prezzo per misura è disponibile all'interno del prezzario regionale di riferimento, computo metrico redatto e sottoscritto da tecnico abilitato alla professione;

Nel caso specifico delle spese relative alla redazione dei Piani di gestione forestale, per l'esame della congruità dei costi è possibile fare riferimento alle tabelle di costi standard allegate al PSR Calabria¹.

Il controllore, in ogni caso, potrà ricorrere all'uso dei Prezziari dell'Informatore Agrario pubblicati sul sito istituzionale di PSR Calabria 2014-2020 ed effettuare verifiche dirette o indirette sui prezzi esposti nei preventivi allegati, inoltre, ove giustificato da evidenti discrepanze di prezzi applicati per beni della stessa

¹ Con modifica del PSR Calabria 2014-2020, adottata dalla CE in data 02/03/2018, sono stati introdotti i costi standard (Modifica 07)

natura e tecnologia, potrà ricorrere all'esame diretto di prezziari delle case produttrici dei beni oggetto del programma.

Specificatamente, ove il controllore, in base alla propria esperienza, si trovasse a riscontrare l'applicazione da parte dello stesso fornitore, **sia di beni e servizi che di lavori**, di prezzi differenti, condurrà opportune verifiche richiedendo giustificazioni motivate al beneficiario ed al fornitore.

L'eventuale ricorso a strumenti di controllo oggettivo, quali quelli appena elencati, viene registrato nell'applicativo nei campi dedicati alla validazione dei controlli.

Le attività di controllo sull'ammissibilità della spesa saranno condotti in conformità a quanto disposto nelle Linee Guida sull'Ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Eseguite e registrate le attività di controllo, il controllore procede alla validazione dei controlli. In particolare:

- registra l'eventuale documentazione, non presente nel fascicolo di domanda, utilizzata per il controllo (per esempio quanto in precedenza indicato per la verifica formale dei preventivi di spesa) o quella che, eventualmente, è necessario verificare in sede di visita sul luogo dell'operazione;
- registra le eventuali non conformità riscontrate e le conseguenze che tali non conformità possono determinare sull'operazione finanziata.

5.6.I controlli sull'accettazione del sostegno concesso

La procedura di accettazione del sostegno concesso, in via provvisoria, è regolamentata dalle Disposizioni procedurali comuni a tutte le Misure del PSR.

La Regione Calabria invia alla pec del beneficiario l'atto di concessione il quale è tenuto a sottoscrivere lo stesso, allegando la documentazione espressamente indicata sull'atto di concessione, ed inoltrarla alla Regione, sempre a mezzo pec, entro i termini disposti dall'atto di concessione.

I controlli da eseguire ed i relativi esiti da registrare sull'applicativo ARCEA, in questo caso, sono limitati:

- al rispetto della tempistica della restituzione dell'atto, firmato per accettazione;
- alla completezza della documentazione allegata allo stesso atto di concessione.

Con riferimento a quest'ultimo punto, il controllore che ha già condotto in precedenza, e attività di verifica sulle condizioni di ammissibilità, conosce già quali sono le condizioni di ammissibilità che il beneficiario, in fase di presentazione della domanda, ha eventualmente autocertificato oppure si è impegnato a produrre. Tali documenti devono risultare allegati all'atto di accettazione del contributo.

L'applicativo Arcea consente l'autocompilazione di alcuni campi di questa sezione di controllo, in quanto già inseriti in anagrafica, quali:

- il numero della domanda di sostegno;
- il CUA del beneficiario;
- la spesa ammissibile riconosciuta;
- il contributo pubblico concesso.

Gli altri campi presenti dovranno essere appositamente compilati.

**Nell'applicativo si accede da: "Controlli" → Scheda di Controllo → Domanda di sostegno
→ Restituzione atto di concessione**

La valutazione si chiude riportando gli esiti delle attività di controllo e la gestione di eventuali "non conformità".

5.7.I controlli sulle varianti di progetto in corso d'opera

Le Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno per la Misura 8, approvate con DDG n. 1902 del 23.20.2017 esclude la possibilità di presentare varianti al progetto approvato.

5.8. I controlli sulle proroghe di progetto

→ Nell'applicativo si accede da: "Controlli → Scheda di Controllo → Domanda di sostegno Proroghe

La concessione di proroghe sono regolamentate nelle Disposizioni procedurali approvate dall'Amministrazione.

L'applicativo ARCEA, nel rispetto delle Disposizioni procedurali approvate alla data di redazione del presente manuale è articolata come segue:

- una prima sottosezione di informazioni generali della proroga nella quale registrare la/le motivazioni che hanno determinato la richiesta, il numero di mesi di proroga richiesti dal beneficiario;
- una seconda sottosezione che consente al controllore di guidare le attività di verifica e controllo.

Nella seconda sottosezione è presente una check list della documentazione che deve essere presente e delle condizioni che devono essere verificate nell'ambito di una richiesta di proroga. Il controllore verifica, per ciascuna di esse: la presenza e la conformità o, indica la non pertinenza.

La sottosezione si chiude con i campi che vengono utilizzati per registrare gli esiti dei controlli effettuati, di eventuale documentazione integrativa/esplicativa che è stata richiesta al beneficiario, l'esito dell'eventuale documentazione integrativa/valutativa acquisita, l'esito finale delle attività di valutazione.

Nel rilasciare l'esito finale dei controlli, il controllore deve anche registrare il numero di mesi di proroga accordati dall'Amministrazione e la nuova data di ultimazione del programma approvato.

5.9.I controlli sulle domande di pagamento

Il controllo in loco è sempre disposto a seguito della presentazione di una domanda di pagamento da parte del beneficiario che può essere:

- una domanda di pagamento a titolo di anticipazione;
- una domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- una domanda di pagamento a titolo di stato finale (collaudo).

Nell'ambito di un controllo in loco vengono sottoposti a verifica tutte le domande di pagamento presentate dal beneficiario alla data del controllo.

Si procede, cioè, a verificare le singole domande di pagamento di cui è stata oggetto l'operazione, per controllare il permanere delle condizioni affinché l'operazione possa ricevere il contributo pubblico del FEASR.

L'applicativo ARCEA guida le verifiche ed i controlli da effettuare, a seconda della tipologia di domanda di pagamento (anticipazione, SAL, Saldo) e la registrazione degli esiti. Di seguito si esplicitano le funzionalità dell'applicativo.

Nell'applicativo si accede da: Controlli → Scheda di Controllo → Domanda di pagamento

5.9.1. I controlli sulla domanda di pagamento a titolo di anticipazione

L'applicativo ARCEA dispone di una specifica sezione per l'esecuzione e la registrazione dei controlli che devono essere eseguiti sulla domanda di aiuto a titolo di anticipazione.

→ Nell'applicativo si accede da: Controlli → Scheda di Controllo → Domanda di pagamento
→ Anticipazione

Si rileva che tale controllo deve essere sempre eseguito e registrato, ossia:

- sia nel caso in cui il controllo in loco è **collegato** ad una domanda di pagamento a titolo di anticipazione, per disporre il pagamento al beneficiario;
- sia nel caso in cui il controllo in loco **non è collegato** ad una domanda di pagamento a titolo di anticipazione per verificare e registrare il rispetto dei requisiti di una precedente domanda di pagamento a titolo di anticipazione e, quindi, nell'ambito dei controlli del ciclo di vita amministrativo dell'operazione che ha ricevuto il sostegno FEASR.

Ciò premesso i primi due controlli da effettuare, si riferiscono alle seguenti condizioni che devono essere rispettate:

- la domanda di pagamento dell'anticipazione deve essere presentata all'Amministrazione entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto di concessione, sono fatte salve eventuali diverse indicazioni riportate nell'atto di concessione, ovvero stabilite dall'Amministrazione;
- l'importo erogabile, che deve essere pari alla percentuale di contributo pubblico concesso in via provvisoria indicata nello specifico bando pubblico di selezione e nello stesso atto di concessione.

Nel caso di beneficiario soggetto pubblico occorre registrare nell'applicativo alcune informazioni specifiche, quali la spesa approvata dall'Amministrazione, la spesa rideterminata a seguito di bando gara emesso dal soggetto beneficiario, il contributo erogabile.

Tali informazioni rispondono all'esigenza prescritta dalle Disposizioni attuative che prevedono che l'erogazione dell'anticipo debba essere commisurata al valore della spesa per come rideterminata a seguito della procedura di affidamento delle gare di appalto per i beni ed i servizi oggetto del programma, al netto dei ribassi di offerta.

Il controllore, quindi, procede all'esame della documentazione presentata a corredo della richiesta di pagamento o, comunque, già presente nel fascicolo dell'operazione in quanto già trasmessa dal beneficiario, **ponendo particolare attenzione a non richiedere nuovamente documenti già consegnati dal beneficiario e già presenti nel fascicolo dell'operazione.**

L'applicativo ARCEA mette a disposizione una check list di controllo della documentazione che si articola sui più sezioni. Il controllore individua quelle di pertinenza dell'operazione (Sub-misura e Tipologia di intervento) e del beneficiario (soggetto pubblico o privato) oggetto del controllo, quindi, esegue le verifiche documentali e registra: **la presenza e la conformità; ovvero la non pertinenza.**

La verifica della garanzia fideiussoria, obbligatoria solo per i beneficiari privati, viene condotta in conformità con quanto stabilito dall'Organismo Pagatore, utilizzando gli elenchi dei soggetti che non possono contrattare con l'Amministrazione per il rilascio di garanzie fideiussorie.

I controlli sulla polizza comprendono le seguenti verifiche:

- deve essere rilasciata sul modello SIAN;
- la garanzia deve essere congrua all'importo del pagamento richiesto (100% del contributo pubblico richiesto a pagamento)
- qualora i controlli in loco in corso sono stati disposti su domande di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) ed il beneficiario non ha richiesto l'intero recupero dell'anticipazione, occorre verificare se la polizza è in corso di validità. In caso contrario deve essere acquisito il rinnovo della garanzia fideiussoria.

5.9.2. I controlli sulla domanda di pagamento a titolo di Stato Avanzamento Lavori (SAL)

L'applicativo ARCEA dispone di una specifica sezione per l'esecuzione e la registrazione dei controlli che devono essere eseguiti sulla domanda di pagamento a titolo di SAL.

→ Nell'applicativo si accede da: Controlli → Scheda di Controllo → Domanda di pagamento
→ SAL

Si rileva che tale controllo deve essere sempre eseguito e registrato, nei seguenti casi:

- sulla domanda di pagamento oggetto del controllo in loco, per disporre il pagamento al beneficiario;
- sulle domande di pagamento a titolo di SAL precedenti a quella oggetto di controllo, per verificare e registrare il rispetto dei requisiti di ammissibilità, quindi, nell'ambito dei controlli del ciclo di vita amministrativo dell'operazione che ha ricevuto il sostegno FEASR.

Ciò premesso i primi controlli da eseguire, si riferiscono alle seguenti condizioni che devono essere rispettate:

- lo stato di avanzamento, salvo specifiche deroghe previste dalle Disposizioni procedurali o disposte *erga omnes* dall'Amministrazione, (per esempio nel caso di un cambio beneficiario) deve rappresentare un avanzamento di spesa di importo tale da determinare un contributo (oggetto della domanda di pagamento) almeno pari al 30% del contributo concedibile;

- qualora per l'operazione sia stata pagata l'erogazione dell'anticipazione, il beneficiario può richiedere l'erogazione di più acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare complessivamente sino al 90% del contributo concesso.
- in ogni caso, l'importo massimo di contributo per Stato di avanzamento lavori (più acconti) pagato al beneficiario, non può eccedere il 90% del contributo concesso;
- i SAL vanno richiesti per beni consegnati per i quali è possibile verificare la presenza sul luogo dell'operazione finanziata e per opere per le quali è possibile verificare l'effettiva realizzazione sul luogo dell'operazione finanziata, ossia beni ed opere per le quali ha un senso di essere collaudate.

Nel dettaglio dell'utilizzo dell'applicativo si fa rilevare come lo stesso restituisca un quadro di controllo finanziario dell'operazione, che si autocompila in base alle informazioni inserite, in più campi della sezione, da parte del controllore.

Il quadro è uno strumento di controllo di natura generale che consente al controllore di avere presente alcune specifiche condizioni che devono essere rispettate, quali:

- l'ammissibilità dei singoli titoli di spesa rendicontati dal beneficiario, che devono essere compresi tra la data di decorrenza di ammissibilità della spesa (data successiva alla presentazione della domanda di sostegno) e la data ultima per il completamento dell'operazione, comprensiva di eventuale proroga concessa dall'Amministrazione; i titoli di spese antecedenti non sono mai ammissibili, fatta salva l'ammissibilità di spese specificatamente indicate dal bando come decorrenti nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno; le spese successive alla data fissata per l'ultimazione dell'operazione possono determinare l'applicazione di sanzioni;
- la spesa rendicontata ed ammessa precedentemente alla data di esecuzione del controllo in loco, per verificare il cumulo complessivo della spesa rendicontata;
- il contributo erogato precedentemente alla data di esecuzione del controllo in loco, ivi incluso il pagamento di eventuali anticipazioni, per verificare il cumulo complessivo di contributo erogato e, quindi, **controllare il rispetto dei massimali di contributo erogabili per stato si avanzamento lavori**;
- la presenza nel ciclo amministrativo dell'operazione di varianti di progetto;
- la presenza nel ciclo amministrativo dell'operazione di proroghe della tempistica di esecuzione dell'operazione.

Il controllore procede, quindi, al controllo di tutti gli eventuali SAL antecedenti alla domanda di pagamento oggetto del controllo in loco, quindi al controllo del SAL oggetto del controllo in loco, secondo le seguenti modalità.

Si compila il quadro delle informazioni pertinenti al SAL, indicando:

- il numero progressivo del SAL (1°, 2°, ...)
- il numero di domanda di pagamento rilasciata dal SIAN cui si riferisce il SAL
- la data di domanda di pagamento
- la data di ricezione della domanda di pagamento
- la decorrenza temporale delle spese rendicontate (ossia la data del primo titolo di spesa e quella dell'ultimo titolo di spesa rendicontati nel SAL oggetto di controllo)
- l'importo della spesa rendicontata
- il contributo richiesto
- l'indicazione (SI/NO) dell'informazione se per il SAL oggetto di controllo è stata disposta una visita sul luogo dell'operazione

Nella redazione del quadro di informazioni sul SAL, il controllore verifica l'ammissibilità dei titoli di spesa, controllando le date di emissione del primo e dell'ultimo, in ordine temporale.

Verifica l'importo della spesa rendicontata e del contributo richiesto che devono essere conformi a quanto previsto nelle Disposizioni procedurali, per quanto attiene ai pagamenti dei SAL.

Il controllore, quindi, procede nell'esame della documentazione allegata al SAL. L'applicativo mette a disposizione, una check list articolata su 2 blocchi di documentazione che deve essere controllata: una comune per tutti i beneficiari, una da utilizzare solo per i beneficiari pubblici.

In particolare, per ciascun documento presente nella check list dell'applicativo, il controllore deve eseguire e registrare i seguenti controlli:

- il documento deve essere presente; appone un flag nella colonna pertinente
- deve essere conforme, ossia essere completo e valido (valore probatorio oggettivo della condizione da verificare, firmato e datato, completo ed esaustivo);
- solo se il documento non è pertinente per l'operazione, il controllore registra tale condizione e flagga la colonna "non pertinente"

Il controllo non si registra come eseguito se le colonne "presente" e "conforme" risultano essere flaggate dal controllore, o in caso contrario, risulta flaggata la colonna "non pertinente".

Il controllore può sospendere, in qualsiasi momento, l'attività di controllo e procedere alla richiesta di eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva all'Amministrazione o al beneficiario.

Il controllore, mediante l'esame di tutta la documentazione del fascicolo dell'operazione, esegue e registra gli esiti delle seguenti verifiche:

- la conformità della localizzazione degli interventi eseguiti e rendicontati rispetto al progetto approvato, anche parzialmente, nel SAL (tenendo in considerazione eventuali varianti comunicate dal beneficiario);
- la conformità delle opere realizzate e la loro destinazione d'uso, rispetto al progetto approvato, rendicontate anche parzialmente;
- il controllo sulla congruità dei costi di ciascun bene acquistato (per ciascun bene deve essere presente nel fascicolo dell'operazione 3 preventivi di spesa confrontabili rilasciati da altrettanti fornitori)
- il controllo sulla congruità dei costi di ciascun immobile/impianto/opera realizzata (per ciascuno di essi occorre verificare i costi parametrici per unità di misura, che devono essere uguali o minori rispetto al costo parametrico del computo metrico allegato alla domanda di sostegno). Per l'esame della validità formale dei titoli di spesa si rimanda a quanto già illustrato per l'esame dei preventivi di spesa al paragrafo 5.5 del presente Manuale
- controllo sulla data di eleggibilità della spesa
- il controllo di ammissibilità del singolo titolo di spesa mediante l'utilizzo delle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 – Intesa Stato – Regioni seduta del 11.02.2016. **Ogni eventuale titolo di spesa risultato totalmente o parzialmente non ammissibile a seguito del controllo deve essere espressamente e registrato nell'applicativo, annotando la motivazione della non ammissibilità**
- il controllo su ciascun titolo di spesa dell'effettivo pagamento a saldo dello stesso: della data di pagamento, ossia dell'effettivo incasso da parte del fornitore del titolo di pagamento rendicontato (che deve essere antecedente alla presentazione della domanda di pagamento rilasciata dal SIAN) e delle modalità di pagamento, che deve essere conforme alle prescrizioni delle Disposizioni procedurali
- il controllo del rispetto della demarcazione OCM e rischio doppio finanziamento OCM-PSR

Il controllore procede, quindi, a registrare gli esiti del controllo, compilando l'apposita tabella della verifica delle spese ammissibili e dei pagamenti effettuati, indicando:

- il totale della spesa ammissibile riconoscibile;
- il totale dell'eventuale spesa non ammissibile;
- il contributo erogabile;
- il contributo non riconosciuto (cioè la differenza tra il contributo richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento e quello effettivamente riconoscibile);

- l'eventuale recupero di contributo sulla fideiussione (cioè eventuale contributo spettante per il SAL ma del quale il beneficiario non ha fatto richiesta di pagamento, optando per il recupero parziale del contributo pagato a titolo di anticipazione;
- applicazione di eventuali sanzioni;
- contributo erogabile al beneficiario (differenza tra contributo erogabile – recupero fideiussione – sanzioni).

L'applicativo calcola, autonomamente, la percentuale di scostamento del contributo non riconosciuto, che rappresenta la base per l'applicazione di eventuali sanzioni.

Il controllore registra sull'applicativo, se del caso, eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva richiesta o da verificare/acquisire con la visita sul luogo. **Ed in tal caso sospende la valutazione del SAL** e la riprende al momento dell'acquisizione e dell'esame della documentazione esplicativa/aggiuntiva richiesta all'Amministrazione o al beneficiario, registrando nell'apposito campo dell'applicativo l'esito dell'esame di tale documentazione acquisita.

Registra le eventuali riduzioni, esclusioni, sanzioni applicate.

Registra una descrizione quali-quantitativa sintetica delle spese e dei relativi interventi oggetto della rendicontazione del SAL.

L'applicativo redige un quadro economico di raffronto tra la spesa approvata ed eventualmente oggetto di variante in corso d'opera comunicata/approvata e quella risultata ammissibile (ossia pagata) coi i diversi SAL di progetto presentati.

Il controllore procede alla compilazione di alcuni specifici campi informativi riportati nell'applicativo, di servizio alla costruzione di specifiche "query di controllo" statistiche.

5.9.3. I controlli sulla domanda di pagamento a titolo di stato finale (Collaudo)

L'applicativo ARCEA dispone di una specifica sezione per l'esecuzione e la registrazione dei controlli che devono essere eseguiti sulla domanda di pagamento a titolo di stato finale del programma approvato.

→ **Nell'applicativo si accede da: Controlli** → **Scheda di Controllo** → **Domanda di pagamento**
→ **SAL**

Si rileva che tale controllo deve essere sempre eseguito e registrato, nei seguenti casi:

- a) sulla domanda di pagamento oggetto del controllo in loco, per disporre il pagamento al beneficiario;
- b) sulle domande di pagamento a titolo di SAL precedenti a quella oggetto di controllo, per verificare e registrare il rispetto dei requisiti di ammissibilità, quindi, nell'ambito dei controlli del ciclo di vita amministrativo dell'operazione che ha ricevuto il sostegno FEASR.

Per i controlli di cui al punto b) precedente, valgono tutte le indicazioni e le precisazioni descritte al paragrafo 5.9.2 precedente.

Di seguito, invece, vengono riportate le indicazioni di utilizzo dell'applicativo per la conduzione dei controlli della domanda di pagamento che si riferisce al SAL finale (collaudo) dell'operazione approvata.

Nel dettaglio dell'utilizzo dell'applicativo si fa rilevare come lo stesso restituisca un quadro di controllo finanziario dell'operazione, che si autocompila in base alle informazioni inserite, in più campi della sezione, da parte del controllore.

Il quadro è uno strumento di controllo di natura generale che consente al controllore di avere presente alcune specifiche condizioni che devono essere rispettate, quali:

- l'ammissibilità dei singoli titoli di spesa rendicontati dal beneficiario, che devono essere compresi tra la data di decorrenza di ammissibilità della spesa (data successiva alla presentazione della domanda di sostegno) e la data ultima per il completamento dell'operazione, comprensiva di eventuale proroga concessa dall'Amministrazione; i titoli di spese antecedenti non sono mai ammissibili, fatta salva l'ammissibilità di spese specificatamente indicate dal bando come decorrenti nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno; le spese successive alla data fissata per l'ultimazione dell'operazione possono determinare l'applicazione di sanzioni;
- la spesa rendicontata ed ammessa precedentemente alla data di esecuzione del controllo in loco, per verificare il cumulo complessivo della spesa rendicontata;
- il contributo erogato precedentemente alla data di esecuzione del controllo in loco, ivi incluso il pagamento di eventuali anticipazioni, per verificare il cumulo complessivo di contributo erogato;
- la presenza nel ciclo amministrativo dell'operazione di varianti di progetto;
- la presenza nel ciclo amministrativo dell'operazione di proroghe della tempistica di esecuzione dell'operazione.

Il controllore procede al controllo di tutti gli eventuali SAL antecedenti alla domanda di pagamento del SAL finale oggetto del controllo in loco, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 5.9.2 precedente.

Quindi, si compila il quadro delle informazioni pertinenti al SAL finale, indicando:

- il numero progressivo del SAL (1°, 2°, ...)
- il numero di domanda di pagamento rilasciata dal SIAN cui si riferisce il SAL
- la data di domanda di pagamento
- la data di ricezione della domanda di pagamento
- la decorrenza temporale delle spese rendicontate (ossia la data del primo titolo di spesa e quella dell'ultimo titolo di spesa rendicontati nel SAL oggetto di controllo)

- l'importo della spesa rendicontata
- il contributo richiesto
- l'indicazione (SI/NO) dell'informazione se per il SAL oggetto di controllo è stata disposta una visita sul luogo dell'operazione

Nella redazione del quadro di informazioni sul SAL, il controllore verifica l'ammissibilità dei titoli di spesa, controllando le date di emissione del primo e dell'ultimo, in ordine temporale.

Verifica l'importo della spesa rendicontata e del contributo richiesto che devono essere conformi a quanto previsto nelle Disposizioni procedurali, per quanto attiene ai pagamenti dei SAL.

Il controllore, quindi, procede nell'esame della documentazione allegata al SAL. L'applicativo mette a disposizione, una check list articolata su 2 blocchi di documentazione che deve essere controllata: una comune per tutti i beneficiari, una da utilizzare solo per i beneficiari pubblici.

In particolare, per ciascun documento presente nella check list dell'applicativo, il controllore deve eseguire e registrare i seguenti controlli:

- il documento deve essere presente; appone un flag nella colonna pertinente
- deve essere conforme, ossia essere completo e valido (valore probatorio oggettivo della condizione da verificare, firmato e datato, completo ed esaustivo);
- solo se il documento non è pertinente per l'operazione, il controllore registra tale condizione e flagga la colonna "non pertinente"

Il controllo non si registra come eseguito se le colonne "presente" e "conforme" risultano essere flaggate dal controllore, o in caso contrario, risulta flaggata la colonna "non pertinente".

Il controllore può sospendere, in qualsiasi momento, l'attività di controllo e procedere alla richiesta di eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva all'Amministrazione o al beneficiario.

Il controllore, mediante l'esame di tutta la documentazione del fascicolo dell'operazione, esegue e registra gli esiti delle seguenti verifiche:

- la conformità della localizzazione degli interventi eseguiti e rendicontati rispetto al progetto approvato (tenendo in considerazione eventuali varianti comunicate dal beneficiario);
- la conformità delle opere realizzate e la loro destinazione d'uso, rispetto al progetto approvato, rendicontate anche parzialmente;
- il controllo sulla congruità dei costi di ciascun bene acquistato (per ciascun bene deve essere presente nel fascicolo dell'operazione 3 preventivi di spesa confrontabili rilasciati da altrettanti fornitori)
- il controllo sulla congruità dei costi di ciascun immobile/impianto/opera realizzata (per ciascuno di essi occorre verificare i costi parametrici per unità di misura, che devono essere uguali o minori rispetto al costo parametrico del computo metrico allegato alla domanda di sostegno)
- controllo sulla data di elegibilità della spesa
- il controllo di ammissibilità del singolo titolo di spesa mediante l'utilizzo delle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 – Intesa Stato – Regioni seduta del 11.02.2016. **Ogni eventuale titolo di spesa risultato totalmente o parzialmente non ammissibile a seguito del controllo deve essere espressamente e registrato nell'applicativo, annotando la motivazione della non ammissibilità**
- il controllo su ciascun titolo di spesa dell'effettivo pagamento a saldo dello stesso: della data di pagamento, ossia dell'effettivo incasso da parte del fornitore del titolo di pagamento rendicontato (che deve essere antecedente alla presentazione della domanda di pagamento rilasciata dal SIAN) e delle modalità di pagamento, che deve essere conforme alle prescrizioni delle Disposizioni procedurali
- il controllo del rispetto della demarcazione OCM e rischio doppio finanziamento OCM-PSR

Il controllore procede, quindi, a registrare gli esiti del controllo, compilando l'apposita tabella della verifica delle spese ammissibili e dei pagamenti effettuati, indicando:

- il totale della spesa ammissibile riconoscibile;
- il totale dell'eventuale spesa non ammissibile;
- il contributo erogabile;
- il contributo non riconosciuto (cioè la differenza tra il contributo richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento e quello effettivamente riconoscibile);
- l'eventuale recupero di contributo sulla fideiussione (cioè eventuale contributo spettante per il SAL ma del quale il beneficiario non ha fatto richiesta di pagamento, optando per il recupero parziale del contributo pagato a titolo di anticipazione;
- applicazione di eventuali sanzioni;
- contributo erogabile al beneficiario (differenza tra contributo erogabile – recupero fideiussione – sanzioni).

L'applicativo calcola, autonomamente, la percentuale di scostamento del contributo non riconosciuto, che rappresenta la base per l'applicazione di eventuali sanzioni.

Il controllore registra sull'applicativo, se del caso, eventuale documentazione esplicativa/aggiuntiva richiesta o da verificare/acquisire con la visita sul luogo. **Ed in tal caso sospende la valutazione del controllo** e la riprende al momento dell'acquisizione e dell'esame della documentazione esplicativa/aggiuntiva richiesta all'Amministrazione o al beneficiario, registrando nell'apposito campo dell'applicativo l'esito dell'esame di tale documentazione acquisita.

Registra le eventuali riduzioni, esclusioni, sanzioni applicate.

Registra una descrizione quali-quantitativa sintetica del programma realizzato. Tale descrizione, partendo dai contenuti registrati nella sezione anagrafica, nella descrizione del programma approvato, e di quelli eventualmente registrati nella sezione varianti di progetto, descrive in maniera sintetica ma puntuale il programma effettivamente eseguito dal beneficiario, rilevandone eventuali variazioni intervenute e risultati quantitativi raggiunti (metri quadri, ettari, metri quadri, metri cubi, ecc.), le eventuali proroghe concesse, eventuali cause di forza maggiore, ed ogni altro elemento saliente intervenuto nell'esecuzione del programma che ha comportato variazioni rispetto al progetto approvato.

L'applicativo redige un quadro economico di raffronto tra la spesa approvata ed eventualmente oggetto di variante in corso d'opera comunicata/approvata e quella risultata ammissibile (ossia pagata) coi i diversi SAL di progetto presentati.

Il controllore procede alla compilazione di alcuni specifici campi informativi riportati nell'applicativo, di servizio alla costruzione di specifiche "query di controllo" statistiche.

5.10. Le visite sul luogo dell'operazione finanziata

La Misura 8, trattandosi di una misura che finanzia solo operazioni di natura materiale, utilizza lo schema di "Relazione di visita presso il luogo dell'operazione finanziata" scaricabile e stampabile dall'applicativo ARCEA.

Nell'applicativo si accede da: Controlli → Scheda di Controllo → Esiti Verbali

La Relazione di visita può essere preventivamente pre-compilata da parte del controllore, nella parte anagrafica dello stesso.

I soggetti presenti alle attività **sono sempre identificati con documento di identità** che deve essere registrato sul verbale. Il legale rappresentante del beneficiario può delegare suo rappresentante ad assistere alle attività. In questo caso deve essere acquisita gli atti della Relazione di visita la delega del legale rappresentante e la chiara identificazione del delegato.

Alle attività possono presiedere solo i professionisti che hanno preso parte all'attuazione del programma, ossia professionisti che hanno sottoscritto atti progettuali o professionisti terzi che detengono documentazione per conto dell'azienda, quali, ad esempio, i professionisti che tengono la contabilità aziendale del beneficiario.

Altre figure devono essere esplicitamente delegate dal legale rappresentante del beneficiario a presiedere alle attività di controllo.

In sede di visita sul luogo dell'operazione eseguita, ove possibile, la Relazione di visita viene compilata e stampata per le opposizioni delle relative firme dei presenti alle attività. Diversamente viene compilato a mano, quindi sottoscritto dai presenti alle attività.

Il verbale guida il controllore all'esecuzione ed alla registrazione dell'esito dell'attività di controllo e si articola in 4 sezioni.

La sezione A) viene utilizzata per registrare i controlli da effettuare sulla conformità della documentazione originale presente in azienda rispetto a quelle allegata, in copia dichiarata conforme, alle domande di pagamento presentate all'Amministrazione.

Nel caso di un numero di fatture particolarmente elevato, il controllo può essere eseguito su un campione rappresentativo, che dovrà essere estratto dai responsabili del controllo prima della visita. L'elenco del campione oggetto della verifica deve essere allegato agli atti della Relazione di visita. Il campione rappresentativo deve rappresentare almeno il 50% della spesa rendicontata e deve comprendere le diverse tipologie di spesa.

Qualora venisse riscontrata la non conformità di un titolo di spesa del campione, il controllo deve essere esteso a tutti i titoli di spesa rendicontati per l'operazione.

Il verbale di controllo indica le attività che devono essere condotte sui titoli di spesa. Il controllore, per ciascuna di esse appone un flag per la presenza e, **solo ove espressamente consentito dallo schema di relazione di visita**, la non pertinenza.

La sezione B) viene utilizzata per registrare gli esiti degli eventuali controlli che, in sede di esecuzione dei controlli dei requisiti di ammissibilità (paragrafo 5.2 del presente Manuale), sono risultati come necessari da eseguire in sede di controllo sul luogo dell'operazione finanziata.

La sezione C) viene utilizzata per registrare gli esiti degli eventuali controlli che, in sede di esecuzione dei controlli degli impegni nell'attuazione dell'operazione assunti dal beneficiario (paragrafo 5.3 del presente Manuale) sono risultati come necessari da eseguire in sede di controllo sul luogo dell'operazione finanziata.

La sezione D) viene utilizzata per la registrazione dei controlli da effettuare per verificare la corretta esecuzione degli interventi oggetto dell'operazione approvata. Deve essere verificata

visivamente/fisicamente e, ove pertinente, attraverso strumenti di geolocalizzazione territoriale, la presenza di tutti gli elementi di quanto elencato nella check list della Relazione di visita.

La documentazione oggetto di controllo deve essere verificata visivamente, mediante il riscontro documentale **degli originali** detenuti dell'azienda.

La localizzazione si verifica mediante strumenti di geolocalizzazione dei luoghi visitati.

In ogni caso gli elementi oggettivi "fisici" da riscontrare quali:

- la presenza dei beni e delle opere oggetto di finanziamento devono essere documentate dal controllore mediante l'esecuzione di un reportage fotografico, eseguito utilizzando strumenti di geolocalizzazione della foto;
- il rispetto degli obblighi di pubblicità del sostegno del FEASR deve essere documentato dal controllore mediante l'esecuzione di un reportage fotografico;
- ciascuna delle spese rendicontate dal beneficiario deve essere oggetto di verifica fisica, **esclusivamente per le opere oggettivamente non visibili** può essere acquisita agli atti una relazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attraverso la quale si relazioni sulla localizzazione, sulle quantità eseguite e sulla spesa sostenuta.

Il controllore, può richiedere documentazione integrativa/esplicativa, da acquisire, ove possibile durante il controllo o, comunque entro un tempo congruo dalla visita, sempre se pertinente a rendere più comprensibile gli esiti dei controlli che deve effettuare per redigere il verbale di controllo e, più in generale, chiudere la Relazione di controllo in loco.

Le eventuali comunicazioni e trasmissione di documentazione tra il controllore ed il soggetto beneficiario avvengono esclusivamente a mezzo pec. Il beneficiario utilizza esclusivamente la pec indicata nel proprio fascicolo aziendale.

In ogni caso, registra sul verbale:

- eventuali osservazioni sulle attività condotte;
- l'elenco dell'eventuale documentazione integrativa acquisita nel corso del controllo
- l'elenco dell'ulteriore eventuale documentazione integrativa/esplicativa di cui è stata fatta richiesta al beneficiario e che dovrà essere prodotta dallo stesso entro un termine congruo, anch'esso da riportare sul verbale
- eventuali osservazioni che il beneficiario o suo delegato ha voluto porre a verbale

Il verbale viene quindi chiuso e firmato dai controllori e dal beneficiario o suo delegato.

Il verbale della visita sul luogo dell'operazione finanziata e tutta la documentazione integrativa/esplicativa acquisita nell'ambito del controllo, viene caricato sull'applicativo ARCEA.

Il controllo in loco sostituisce il controllo amministrativo per la stessa domanda di pagamento !!!

5.11. La valutazione finale dei controlli e la Relazione di controllo in loco

Gli esiti del controllo sul luogo di esecuzione dell'operazione, la verifica e la valutazione di tutta la documentazione integrativa/esplicativa acquisita nel corso del controllo sul luogo dell'operazione o a seguito di essa entro i termini stabiliti per la consegna, consente al controllore di chiudere le attività di controllo in loco.

In particolare, vengono chiuse eventuali sezioni dell'applicativo, rimaste sospese in attesa dell'esito del controllo sul luogo dell'operazione, apponendo le opportune registrazioni.

Quindi si procede alla chiusura della Relazione di controllo in loco, **compilando l'apposita sezione degli esiti finali, attraverso la quale il controllore rilascia l'esito del controllo in loco che certificano il permanere delle condizioni di finanziabilità dell'operazione o, in caso contrario, le motivazioni di decadenza parziale o complessiva del sostegno pubblico concesso in via provvisoria.**

Si chiude la Relazione, che non potrà essere più riaperta ma resta sempre consultabile e risulterà a sistema come procedura "CHIUSA".

La Relazione sul controllo in loco può essere stampata in qualsiasi momento, sia come documento complessivo, sia per singole sezioni.

Gli allegati alla Relazione vengono stampati separatamente.

La Relazione viene inviata al Responsabile dei controlli il quale, in base agli esiti indicati, procede ad emanare gli atti conseguenti, ivi inclusi, eventuali atti di contestazione al beneficiario del contributo.